Supplemento ordinario n. 4 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 14 del 19 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 19 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3493.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri, nel comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 5.31.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 8. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aggravi Anita fu Natale maritata Ugurgeri, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				(*Partita catastale n.* 61 *N. C.*)					
Le Liti.	29	32(p)	—	Seminativo	III	—	06	66	9,33
Id.	29	34(p)	—	Seminativo	III	—	55	14	77,19
Id.	29	89	—	Uliveto.	IV	—	89	60	143,36
Id.	29	125	—	Pascolo cespugliato	II	—	79	70	19,93
Id.	29	94(p)	—	Pascolo cespugliato	I	2	07	00	72,45
Id.	29	137	—	Seminativo	III	—	76	20	106,68
Id.	29	136(p)	—	Seminativo	III	—	17	00	23,80
					Totali	5	31	30	452,74

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Le Liti », confina:

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 136, 94, 34 (F. 29), le cui parti nord-est ricadono nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà; con il limite sud della particella 33 (foglio 29); con la linea del frazionamento operato sulla particella 32 la cui parte nord rimane alla Ditta e con il limite est della medesima.

L'indennità di espropriazione è di 207 443,85 (duecentosettemilaquattrocentoquarantatre e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3494.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Annibali Amerigo fu Ambrogio, nel comune di Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952 n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma)

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2406, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 6.63.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 9. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				(Partita catastale n. 30982 V. C.)			
Castel Campanile	137	2 (p)	—	Seminativo	4	20	175,59
La Calcara	137	79 (p)	—	Id.	23	60	242,14
Castel Campanile	137	1 (p)	—	Bosco ceduo	11	20	289,29
La Calcara	137	80 (p)	—	Id.	24	80	640,74
Id.	137	83 (p)	—	Seminativo	2	50	104,50
				Totali	66	30	1.452,26

Pari ad Ha. 6.63.00

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2406 del 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 6.63.00 e ad un reddito dominicale di L. 1.379,95 (milletrecentosettantanove e cent. novantacinque).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «La Calcara» distinto a V. C. alla Sez. 137, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 2-1-80-79-83 le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Fraglianella;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 79 la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo e con la linea di frazionamento operato sulle particelle 80-1 e 2 le cui parti sud ricadono nei terreni espropriati;

Ovest con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Campanile.

L'indennità di espropriazione è di L. 289.746,40 (duecentottantanovemilasettecentoquarantasei e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3495.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Annibaldi Paolo fu Pietro, nel comune di Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Paolo fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2467, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Paolo fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 17.04.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinàta l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 10. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Annibaldi Paolo fu Pietro, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni / Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 30951 (V. C.)			
Castel Campanile	137	23(p)		Seminativo	47	00	482,22
Id.	137	9(p)		Id.	31	39	1.312,10
Id.	137	10(p)	—	Bosco ceduo	92	08	2.379,35
				Totali	170	47	4.173,67

Pari ad Ha. 17.04.70

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2467 in data 27 marzo 1952 della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha 17.04.70 ed ad un reddito dominicale di L. 3.961,50 (tremilanovecentosessantuno e cent. 50).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Castel Campanile », distinto a V.C. alla Sez. 137, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sullaparticella 23, la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 9 e 23 ed ancora sulla 9, le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Campanile;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 9-10 di nuovo sulla 9 e sulla 10 ed infine sulla 23, le cui parti sud sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio;

Ovest: con il limite di proprietà e con parte del limite est della particella 11.

L'indennità di espropriazione è di L. 927.064,50 (novecentoventisettemilasessantaquattro e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3496.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Ascenzi Francesco e Silvio fu Filippo, nel comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ascenzi Francesco e Silvio fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2508 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ascenzi Francesco e Silvio fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 92.56.09, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 11. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ascenzi Silvio e Francesco fu Filippo, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio, 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
(Partita catastale n. 11280 V. C.)									
Bicoca	XXVIII	51	1	Seminativo	—	2	25	00	251,10
Id.	XXVIII	51	2	Id.	—	21	11	50	2.356,42
Id.	XXVIII	52	—	Casa e corte	—	0	03	00	—
Id.	XXVIII	53	—	Seminativo	—	11	90	00	2.313,36
Id.	XXVIII	54	—	Id.	—	1	80	50	350,89
Id.	XXVIII	105	—	Id.	—	1	35	00	150,66
Id.	XXVIII	106	—	Id.	—	5	40	00	602,64
Id.	XXVIII	112	—	Id.	—	1	35	00	262,44
Id.	XXVIII	111	—	Id.	—	2	75	00	534,60
Carbonara.	II	30	1	Id.	—	1	60	00	466,56
Id.	II	30	2	Id.	—	2	20	00	427,68
Id.	II	35	1	Id.	—	4	85	00	1.414,26
Id.	II	35	2	Id.	—	11	34	00	1.265,54
Id.	II	47	2	Id.	—	2	50	00	486,00
Id.	II	47	1 (p)	Id.	—	5	20	00	1.516,32
Id.	II	97 (p)	—	Id.	—	4	14	19	462,24
Id.	II	34 (p)	—	Id.	—	3	56	90	398,30
Bicoca	XXVIII	50	—	Id.	—	1	96	00	381,02
Id.	XXVIII	64	—	Id.	—	2	67	00	297,97
Id.	XXVIII	65	—	Id.	—	4	58	00	890,35
				Totali		92	56	09	14.828,35

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2508 in data 24 luglio 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 92.56.09 e ad un reddito dominicale di L. 54.837,10 (cinquantaquattromilaottocentotrentasette e cent. 10).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Bicoca », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 97, 34, nuovamente sulla 97 (tutte della Sez. II), le cui parti nord rimangono alla ditta; con parte del limite sud-est della particella 97 (Sez. II); con parte del limite ovest con il limite sud della particella 106 (Sez. II); con il limite sud della particella 43 (Sez. II); con la linea del frazionamento operato sulla particella 47/1 (Sez. II); la cui parte nord-est rimane alla ditta; con il limite sud-ovest delle particelle 49, 110, 109, 103 e 43 (tutte della Sez. XXVIII); con il limite ovest e sud della particella 107 (Sez. XXVIII);

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Gomere;

Ovest: con un affluente del fosso delle Gomere coincidente con il limite est delle particelle 29/1 e 29/2 e con parte del limite est della particella 90 (tutte della Sez. II).

L'indennità di espropriazione è di L. 5.876.030,84 (cinquemilioniottocentosettantaseimilatrenta e cent. 84) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3497.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Bacchi Giulio fu Damiano, nel comune di Viterbo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bacchi Giulio fu Damiano per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2511 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bacchi Giulio fu Damiano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 197.27.86, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 12. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bacchi Giulio fu Damiano, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiar	Lire
				Partita catastale n. 10755 (*V. C.*)					
Pian di Giorgio	X VI	9	1	Seminativo	—	17	20	00	3.343,68
Id.	X VI	9	2	Id.	—	24	30	00	4.723,92
Id.	X VI	9	3	Id.	—	7	81	20	871,81
Id.	X VI	190	—	Id.	—	2	80	00	312,48
Id.	X VI	191	—	Id.	—	0	75	00	145,80
Pian Caroso.	X VI	16	—	Id.	—	0	06	00	6,70
Pian di Giorgio	X VI	192	—	Id.	—	17	41	00	1.942,96
Id.	X VI	10	1	Id.	—	1	10	00	213,84
Id.	X VI	10	2	Id.	—	3	15	00	612,36
Id.	X VI	10	3	Id.	—	9	95	00	1.110,42
Id.	X VI	11	—	Casa e corte	—	0	02	00	—
Id.	X VI	12	—	Seminativo	—	2	30	00	447,12
Id.	X VI	193	—	Id.	—	5	20	00	580,32
Id.	X VI	194	—	Pascolo.	—	3	30	00	154,44
Id.	X VI	196	—	Seminativo	—	5	86	00	653,98
Id.	X VI	197	—	Id.	—	0	40	00	44,64
Pian Caroso.	X VI	200	2	Id.	—	4	16	30	809,28
Id.	X VI	14	—	Id.	—	11	70	00	1.305,72
Id.	X VI	15	—	Id.	—	0	30	00	33,48
Pian di Giorgio	X VI	13	—	Id.	—	0	47	50	52,99
Id.	X VI	195	—	Id.	—	2	50	00	279,00
Id.	X VI	198	—	Pascolo.	—	3	13	50	146,70
Id.	X VI	199	—	Seminativo	—	4	60	00	894,24
Pian Caroso.	X VI	201	—	Pascolo.	—	0	18	00	8,42
Branconio.	VI	26	2	Seminativo	—	0	16	40	18,29
Id.	VI	28	2	Id.	—	0	79	70	88,96
Campo della Quercia.	VI	29	2	Id.	—	0	05	60	6,26
Branconio.	VI	237	1B	Id.	—	0	11	00	21,38
Pozzo.	VI	231	2	Id.	—	3	55	40	396,61
Branconio.	VI	25	2	Id.	—	2	19	40	244,84
Pozzo.	VI	232	—	Id.	—	0	63	00	70,31
Branconio.	VI	236	—	Id.	—	3	20	00	622,08
Id.	VI	27	—	Id.	—	0	04	40	4,89
Prato delle Quinze	X VI	7	1	Id.	—	7	00	00	781,20
Id.	X VI	7	2 (p)	Id.	—	19	86	70	2.217,15
Id.	X VI	8	—	Prato	—	4	62	00	2.577,96
Id.	X VI	188	—	Seminativo	—	3	90	00	435,24
Id.	X VI	186	1	Id.	—	6	00	00	669,60
Id.	X VI	186	2	Id.	—	9	00	00	1.004,40
Id.	X VI	187	—	Id.	—	1	90	00	212,04
Pian Fontanile	X VI	172(p)	—	Id.	—	4	77	76	533,18
Id.	X VI	171(p)	—	Id.	—	0	80	00	89,28
					Totali	197	27	86	28.687,97

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2511 in data 24 luglio 1952 della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 197.27.86 ed ad un reddito dominicale di L. 39.870,92 (trentanovemilaottocentosettanta e cent. 92).

CONFINI

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian di Giorgio », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto le « Sette Cannelle »;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso detto « Pontaietta »;

Ovest: con parte del limite est della particella 17/20 (Sez. VI) e con i limiti est delle particelle 18 e 17/1 (Sez. VI); con parte del limite sud della particella 1 1/2 (Sez. XVI); con il limite sud della particella 171 (Sez. XVI); con il limite sud-est della particella 174 (Sez. XVI) e con parte del limite sud della particella 172 (Sez. XVI); con il fosso detto « Pontaietta »; con la linea del fraziona-

mento operato sulla particella 7/2 (Sez. XVI), la cui parte sud-ovest rimane alla ditta; con i limiti nord delle particelle 189 e 173 (Sez. XVI); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 171 e 172 (Sez. XVI), le cui parti sud rimangono alla ditta; con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 11.379.876,17 (undicimilionitrecentosettantanovemilaottocentosettantasei e cent.17) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3498.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Benini Gino fu Emilio, nel comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Benini Gino fu Emilio, per i terreni ricadenti nel Comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);
Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Sentito il Consiglio dei Ministri.
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Benini Gino fu Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 2.20.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 13. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Benini Gino fu Emilio, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale N. 210 (N. C.)									
Razzaie.	160	12(p)	—	Seminativo	II	2	20	20	880,80
				Totali		2	20	20	880,80

CONFINI

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, distinto a N.C. al Foglio 160, confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà, coincidente con la ferrovia Pisa-Roma;

Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 12, la cui parte sud-est costituisce il terzo residuo;

Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 290.664,00 (duecentonovantamilaseicentosessantaquattro e cent. zero) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3499.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, nel comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 41.37.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 14. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 367 (*N. C.*)					
S. Dionisia	13	52 (p)	-	Seminativo	III	16	26	00	3.251,99
Id.	13	57	—	Pascolo cespugliato	u	0	11	50	1,50
Id.	13	58	—	Bosco ceduo .	IV	1	58	80	39,70
Id.	13	26 (p)	—	Seminativo arborato.	II	5	19	07	2.232,06
Id.	13	27 (p)	—	Incolto produttivo.	I	3	86	49	96,63
Id.	13	29	—	Seminativo arborato.	II	8	08	70	3.477,41
Id.	13	30	—	Incolto produttivo.	I	0	99	70	24,93
Id.	13	47	—	Fabbricato rurale	—	0	36	50	—
Id.	13	48	—	Seminativo arborato	II	4	91	20	2.112,16
				Totali	.	41	37	96	11.236,38

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «S. Dionisia», distinto a N.C. al Foglio 13, confina:

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cecina;

Sud-Est: con il limite di proprietà;

Ovest: con il botro dell'Arbaia coincidente in un breve tratto con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulla particella 52, la cui parte Nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con la strada vicinale di Berignone di Palagetto; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 26 e 27, le cui parti Ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.498.211,39 (unmilionequattrocentonovantottomiladuecentoundici e cent. 39) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3500.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Borghese Gian Giacomo di Giuseppe, nel comune di Monte Argentario (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Borghese Gian Giacomo di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Borghese Gian Giacomo, di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 33.57.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 15. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Borghese GianGiacomo di Giuseppe, in comune di Monteargentario (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2282 (N. C.)					
Molini	74	207	—	Pascolo.	u	—	—	49	17
Podere Frantonio	74	213	—	Seminativo arborato.	III	—	29	30	70,32
Id.	74	219	—	Fabbricato rurale	—	—	16	90	—
Id.	74	223	—	Uliveto.	II	—	66	80	367,40
Rotoni	81	5	—	Uliveto.	II	1	73	10	952,05
Id.	81	6	—	Seminativo	IV	—	63	10	88,34
Pimpinnacolo	81	7	—	Uliveto.	III	6	58	60	2.436,82
Id.	81	8	—	Seminativo	IV	—	34	80	48,72
Id.	81	9	—	Uliveto.	III	1	09	50	405,15
Id.	81	10	—	Fabbricato rurale	—	—	25	40	—
Id.	81	12	—	Uliveto.	II	—	71	20	391,60
Rotoni	81	15	—	Uliveto.	II	—	61	50	338,25
Id.	81	16	—	Uliveto.	II	—	11	20	61,60
Id.	81	17	—	Uliveto.	II	—	85	10	468,05
Id.	81	18	—	Uliveto.	II	1	29	00	709,50
Pimpinnacolo	81	19	—	Uliveto.	II	1	81	20	996,60
Id.	81	20	—	Vigneto	II	—	04	40	24,20
Id.	81	21	—	Uliveto.	III	—	11	80	43,66
Id.	81	22	—	Uliveto.	III	—	37	60	139,12
Id.	81	23	—	Uliveto.	III	—	49	10	181,67
Id.	81	24	—	Uliveto.	II	2	83	30	1.558,15
Il Deposito	81	25	—	Uliveto.	II	1	08	70	597,85
Id.	81	26	—	Uliveto.	II	1	93	70	1.065,35
Pimpinnacolo	81	27	—	Bosco ceduo	IV	1	80	80	50,62
Id.	81	28	—	Uliveto.	III	2	74	00	1.013,80
Il Deposito	81	30 (p)	—	Uliveto.	II	—	06	25	34,35
Id.	81	31	—	Uliveto.	II	—	92	80	510,40
Id.	81	32	—	Uliveto.	II	—	79	30	436,15
Id.	81	33	—	Pascolo arborato	u	—	15	10	7,40
Dicioccato.	81	34	—	Seminativo	V	—	33	80	27,04
Id.	81	36	—	Pascolo cespugliato	II	—	11	20	0,72
Le Maggesi	81	37	—	Seminativo	III	—	07	30	16,06
Fosso del Castagneto.	81	40	—	Pascolo cespugliato	I	—	14	60	1,90
Le Maggesi	82	123	—	Fabbricato rurale	—	—	10	30	—
Id.	82	124	—	Seminativo arborato.	II	—	05	80	21,46
Id.	82	136	—	Uliveto.	II	1	31	90	725,45
Id.	82	138	—	Vigneto	II	—	24	40	134,20
Id.	82	139	—	Seminativo	IV	—	64	20	89,88
				Totali		33	57	54	14.014,00

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pimpinnacolo », « Le Maggesi » ecc., confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente per la maggior parte con il fosso dei Mulini e con la strada vicinale dell'Annunziata;

Est con il limite di proprietà;

Sud, sud-est: con il fosso del Castagneto, con parte del limite est della particella 30 (F 81) e con la linea del frazionamento operato sulla stessa particella, la cui parte sud è compresa nei terreni facenti parte del corpo di esproprio;

Ovest: con parte del limite est delle particelle 29 e 13 (entrambe del F. 81); con il limite nord della particella 14 (F. 81) ed ancora con parte del limite est della particella 13 (F. 81).

L'indennità di espropriazione è di L. 6.019.429,60 (seimilionidiciannovemilaquattrocentoventinove e cent 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3501.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Brenciaglia Giorgio fu Napoleone, nel comune di Capodimonte (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brenciaglia Giorgio fu Napoleone, per i terreni ricadenti nel comune di Capodimonte (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2379, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brenciaglia Giorgio fu Napoleone, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Capodimonte (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 9.43.09, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 16. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Brenciaglia Giorgio fu Napoleone, in comune di Capodimonte (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 875/885 *(V. C.)*					
S. Lazzaro	I	1179	B(p)	Seminativo	—	0	48	64	173,37
Ponticello	I	1175	1	Prato	—	0	70	00	554,40
Id.	I	1176	1	Id.	—	0	25	00	198,00
Id.	I	1177	1	Id.	—	0	37	50	297,00
Id.	I	1178	1	Id.	—	0	40	20	318,38
S. Lazzaro	I	1180	—	Seminativo arb. vit.	—	3	46	00	1.058,76
Id.	I	1179	A	Seminativo	—	1	11	30	396,68
Id.	I	1181	—	Casa	—	0	04	50	—
Ponticello	I	1177	2(p)	Prato	—	0	57	14	349,70
Id.	I	1176	2(p)	Id.	—	0	45	56	278,83
Id.	I	1175	2(p)	Id.	—	0	82	45	504,54
Id.	I	1178	2(p)	Id.	—	0	74	80	457,78
				Totali . .		9	43	09	4.587,44

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Ponticello », distinto a V. C. alla sez. I, confina:

Nord: con il fosso della Nocchia; (coincidente in parte con il limite di proprietà) e con i terreni che restano di proprietà della Ditta.

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale che mette a Valentano;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 1178/2, 1177/2, 1176/2 e 1175/2, le cui parti Sud-Ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.564.226,30 (unmilionecinquecentosessantaquattromiladuecentoventisei e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3502.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Calabresi Massimo fu Francesco, nel comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calabresi Massimo, fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2453, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calabresi Massimo, fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 27.95.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 17. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calabresi Massimo fu Francesco, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 4004 (V. C.)					
Pantacciano	VI	341	2(p)	Seminativo	—	6	92	27	1.345,78
Id.	VI	344	2(p)	Id.	—	9	36	49	1.045,12
Doganelle di Pantacciano	VI	345	—	Bosco ceduo	—	7	51	60	351,72
Doganelle di Pantacciano	VI	344	1(p)	Seminativo	—	3	25	71	633,18
Doganelle	VI	9	—	Bosco ceduo	—	0	89	00	54,47
				Totali		27	95	07	3.430,27

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Pantacciano» distinto a V. C. alla Sez. VI, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 341/2 la cui parte Nord-Est è compresa nei terreni costituenti il Terzo Residuo; con il limite Sud della particella 341/1;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 344/2 e 344/1, le cui parti Est rimangono alla ditta; con parte del limite Nord-Ovest della particella 346;

Sud: con la strada che da Tuscania va a Vetralla;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Poggio Vallone.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.362.639,27 (unmilionetrecentosessantaduemilaseicentotrentanove e cent. 27) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3503.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Calderini Alessandro fu Luigi, nel comune di Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calderini Alessandro fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2410, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Uditi i pareri, in data 6 settembre 1952 e in data 18 novembre 1952, espressi dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calderini Alessandro fu Luigi, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie complessiva di ettari 37.11.70, corrispondente per effetto della decisione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse ad ettari 35.48.44.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 18 — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calderini Alessandro fu Luigi, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 66128 (V. C.)							
Casaccia	89	75(Pp)	—	Seminativo	227	00	5.434,38
Id.	89	79(Pp)	—	Id.	143	00	3.423,42
Id.	89	81	—	Id.	1	17	28,01
				Totali	371	17	8.885,81

Pari ad Ha. 37.11.70

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2410 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 35.48.44 e ad un reddito dominicale di L. 12.416,51 (dodicimilaquattrocentosedici e cent 51).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Casaccia», distinto a V.C. alla mappa 89, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Viterbo e con il fosso detto Orecchia di Pecora;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 75 e 79, le cui parti Est rimangono alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 79 e 75 le cui parti Ovest e Sud, sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite Nord della particella 79.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.732.040,20 (tremilionisettecentotrentaduemilaquaranta e cent, 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3504.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Capaccini Caio Mario di Francesco, nel comune di Viterbo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Capaccini Caio Mario di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Capaccini Caio Mario di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 26.93.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 19. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Capaccini Caio-Mario di Francesco, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 11777 (V. C.)					
S. Bernardino	XXX	507	1 (p)	Seminativo	—	15	75	30	1.758,03
Id.	XXX	602	2 (p)	Id.	—	0	32	00	35,71
Id.	XXX	623	1	Id.	—	2	32	00	676,51
Id.	XXX	623	2	Id.	—	1	30	00	379,08
Id.	XXX	624	—	Pascolo.	—	0	30	00	14,04
Id.	XXX	625	—	Seminativo . .	—	0	34	00	37,94
Id.	XXX	626	—	Casa uso stalla	—	0	01	10	—
Id.	XXX	627	—	Seminativo	—	0	00	40	1,15
Id.	XXX	628	—	Id.	—	0	27	80	31,00
Id.	XXX	629	—	Pascolo.	—	0	21	00	9,83
Id.	XXX	976	1 (p)	Seminativo	—	2	43	20	271,41
Id.	XXX	976	2 (p)	Id.	—	0	76	80	85,71
Id.	XXX	1038 (p	—	Id.	—	0	25	60	28,57
Id.	XXX	1040	—	Pascolo.	—	0	45	00	21,06
Id.	XXX	632	2	Seminativo	—	0	40	00	77,76
Acquamatta.	XXX	505 (p)	—	Id.	—	1	47	20	286,16
S. Bernardino	XXX	1041	2	Id.	—	0	32	00	35,71
				Totali . .		26	93	40	3.749,67

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « S. Bernardino », distinto alla Sez. XXX V.C., confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con i fossi Fraiale del Cappellaro e Fraiale di Grotta Concetta;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 505, 976/1 e 507/1 le cui parti Est rimangono alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la stradella Erba;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 507/1, 976/2, 620/2 e 1038, le cui parti Est sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio, con un tratto del fosso Fraiale del Cappellaro; con il limite Est delle particelle 619/2, 618/1 e 1036/1.

L'idennità di espropriazione è di L. 1.495.144,65 (unmilionequattrocentonovantacinquemilacentoquarantaquattro e cent. 65) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n.841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3505.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Carlini Vincenzo fu Giovanni, nel comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carlini Vincenzo fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2427, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carlini Vincenzo fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 2.18.17, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 20. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carlini Vincenzo fu Giovanni, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 8507/12820 *(V. C.)*									
Erudiano	V	862	1B (Pp)	Bosco da frutto.	—	2	18	17	400,55

I dati di superficie e di reddito relativi al terreno sopradescritto, corrispondono, per effetto della delibera n. 2427 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 2.18.17 e ad un reddito dominicale di L. 534,09 (cinquecentotrentaquattro e cent. 9).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Erudiano» distinto a V.C. alla Sez. V, confina:

Nord: con parte del limite Nord della particella 862/1B;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 862/1B, la cui parte Est rimane alla Ditta;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 862/1B, la cui parte Ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 54.542,50 (cinquantaquattromilacinquecentoquarantadue e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3506.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Cesarini Cesare di Francesco, nel comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cesarini Cesare di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2392, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cesarini Cesare di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 7.95.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 21. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cesarini Cesare di Francesco, in comune di Montalto di Castro (Provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale N. 269 *(V. C.)*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Ponte del Pecoraro	XII	59 (p)	—	Prato	—	3	16	42	1.309,98
Id.	XII	56	3 (p)	Seminativo	—	2	25	68	292,48
Punton del Taffone	XII	1	—	Pascolo.	—	0	03	20	5,18
Id.	XII	3	1 (p)	Seminativo	—	0	77	44	306,66
Id.	XII	3	2A (p)	Id.	—	1	72	45	391,12
					Totali	7	95	19	2.305,42

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono per effetto della delibera n. 2392 in data 20 dicembre 1951 della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 7.95.19 e ad un reddito dominicale di L. 3.074,27 (tremilasettantaquattro e cent. 27).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Punton del Taffone » distinto a V.C. alla Sez. XII, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3/2/A, la cui parte Nord è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3/1 la cui parte Est rimane alla Ditta; con parte del limite Ovest della particella 56/2 resto;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 56/3 e 59 le cui parti Sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Guinza.

L'indennità di espropriazione è di L. 846.261,75 (ottocentoquarantaseimiladuecentosessantuno e cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3507.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Cesarini Mariano di Francesco, nel comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cesarini Mariano di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2428, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cesarini Mariano di Francesco relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 6.83.39, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 22. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cesarini Mariano di Francesco, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 268 (V. C.)									
Ponton del Taffone	XII	3	20 (P)(p)	Seminativo	—	5	96	99	1.353,97
Id.	XII	4	A (p)	Id.	—	0	86	40	342,14
Totali						6	83	39	1.696,11

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2428 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 6.83.39 e ad un reddito dominicale di L. 2.706,21 (duemilasettecentosei e cent 21).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Ponton del Taffone», distinto a V.C. alla Sez. XII, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3/2C, la cui parte Nord è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 3/2C e 4/A, le cui parti Est rimangono alla Ditta;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Guinza.

L'indennità di espropriazione è di L. 644.449,32 (seicentoquarantaquattromilaquattrocentoquarantanove e cent. 32) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3508.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Conti Giuseppe e Gino di Emilio, nel comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Conti Giuseppe e Gino di Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Conti Giuseppe e Gino di Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 2.31.33, specificatamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 23. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conti Giuseppe e Gino di Emilio, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE BRACCIE QUADRE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 16694 (V. C.)			
	V	55 (p)	—	Pastura con cerri	—	67,035	179,85
	V	57 (p)	—	Pastura con cerri	—	881	2,02
					Totali	67,916	181,87

Pari ad Ha. 2.31.33

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, distinto a V.C. alla Sez. V, confinante:

Nord: con parte del limite Sud-Ovest della particella 319;

Sud-Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 55, la cui parte Sud-Est rimane alla Ditta;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente con il botro del Tafone;

Nord-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 55, delimitante il confine Sud-Est del piano di esproprio pubblicato in data 18-12-51.

L'indennità di espropriazione è di L. 94.438,40 (novantaquattromilaquattrocentotrentotto e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3509.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di D'Albertis Adolfo fu Domenico, nel comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Albertis Adolfo fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n.2323 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Albertis Adolfo fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 38.63.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della la maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino,

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 24. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Albertis Adolfo fu Domenico, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 520 (*N. C.*)					
Monte Reggi	188	1	—	Seminativo	IV	36	10	75	5.235,59
Id.	188	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	46	60	4,43
Id.	188	3	—	Seminativo arborato.	IV	1	98	40	496,00
Borgo Lisci	188	180	—	Pascolo.	III	0	00	22	0,01
Id.	188	181	—	Seminativo	IV	0	01	20	1,74
Id.	188	186	—	Id.	IV	0	00	99	1,44
Id.	188	188	—	Id.	IV	0	01	55	2,25
Id.	188	201	—	Seminativo arborato.	IV	0	03	80	9,50
				Totali		38	63	51	5.750,96

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Monte Reggi», confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro del Gagno;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la strada nazionale della Val di Cecina coincidente per la maggior parte con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite Est della particella 4 (f. 188); con il botro del Gagno coincidente in parte con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 703.460,56 (settecentotremilaquattrocentosessanta e cent. 56) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3510.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di D'Antoni Angelo fu Leopoldo, nel comune di Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Antoni Angelo fu Leopoldo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2435, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Antoni Angelo fu Leopoldo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio Catasto vigente di ettari 35.89.60, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse ad ettari 35.20.31.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 25. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Antoni Angelo fu Leopoldo, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 30099 (V. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
Monte da Ceraso	128	237(Pp)	—	Bosco ceduo	9	10	117,57
Ceraso	128	310(Pp)	—	Pascolo.	171	69	2.294,09
Id.	128	311	—	Bosco ceduo	3	22	41,61
Id.	128	313(Pp)	—	Seminativo	5	67	237,01
Id.	128	314	—	Id.	3	01	125,82
Macchia Grande	128	322	—	Id.	77	00	1.843,38
Polledrara.	128	262(Pp)	—	Bosco ceduo	1	00	12,92
Id.	128	263(Pp)	—	Pascolo.	3	00	125,40
Monte del Ceraso	128	218	—	Bosco ceduo	13	65	176,36
Id.	128	219	—	Seminativo	21	39	894,10
Id.	128	220	—	Bosco ceduo	17	56	226,86
Id.	128	221(Pp)	—	Pascolo.	14	67	351,20
Ceraso	128	309	—	Bosco ceduo	18	00	232,56
				Totali	358	96	6.678,88

Pari ad Ha. 35.89.60

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2435 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 35.20.31 e ad un reddito dominicale di L. 8.716,46 (ottomilasettecentosedici e cent. 46).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Ceraso» distinto a V.C. alla mappa 128, confina:

Nord-Est: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso Cerquetta e con parte del limite Ovest della particella 264 coincidente con il suddetto fosso;

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 263, 262, 221, 310, 237 e 313 le cui parti Sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: *con il limite di proprietà.*

L'indennità di espropriazione è di L. 2.588.527,15 (duemilionicinquecentottantottomilacinquecentoventisette cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n.841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3511.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe, maritata Antinori, nel comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230: 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe, maritata Antinori, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe, maritata Antinori, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 2.00.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 26. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe maritata Antinori, in comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 333 (*N. C.*)					
Nicchio.	31	7(p)	—	Pascolo cesp..	I	2	00	07	30,01

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Il Nicchio», confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 (F. 31), la cui parte Nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con la strada vicinale vecchia da Nicchio a Castiglioncello;

Sud: con la strada vicinale da Bolgheri a Monteverdi;

Ovest: con parte del limite Est della particella 1 (F. 31).

L'indennità di espropriazione è di L. 38.017,93 (trentottomiladiciasette e cent. 93) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3512.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Di Domenico Benedetto e Luigi fu Pietro, nel comune di Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n.841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Domenico Benedetto e Luigi fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2375, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Domenico Benedetto e Luigi fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 388.02, pari ad ettari 38.80.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 27 — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta di Domenico Benedetto e Luigi fu Pietro, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 55613 (V. C.)			
Polline Conca e Fontana La Macchia	133	122 (p)	—	Seminativo	118	28	2.831,58
Id.	133	123	—	Bosco ceduo	19	10	152,42
Id.	133	124	—	Id.	1	70	13,57
Id.	133	125 (p)	—	Seminativo	51	05	1.222,09
Polline Conca e Fontana Pavecchia.	133	88	—	Bosco ceduo	5	37	69,39
Id.	133	89	—	Pascolo.	0	61	8,36
Id.	133	91 (p)	—	Bosco ceduo	25	07	323,91
Id.	133	92 (p)	—	Seminativo	133	11	3.186,58
Id.	133	93	—	Pascolo.	1	47	20,10
Id.	133	94	—	Bosco ceduo	9	63	124,41
Id.	133	95 (p)	—	Seminativo	22	63	945,93
				Totali	388	02	8.898,34

Pari ad Ha. 38.80.20

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2375 in data 20 dicembre 1951 della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 38.80.20 e ad un reddito dominicale di L. 9.215,27 (novemiladuecentoquindici e cent. 27).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Polline Conca» e «Fontana la Macchia», distinto a V.C. alla Sez. 133, confina:

Nord: con il limite di proprietà e con la linea del frazionamento operato sulla particella 125, la cui parte Nord-Est è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 95, 92, 91 le cui parti Sud rimangono alla ditta; con un breve tratto della strada vicinale doganale di Polline; con parte del limite Nord della particella 83/1;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 122, la cui parte Ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.562.588, 20 (tremilionicinquecentosessantaduemilacinquecentottantotto e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3513.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Doria Pamphili Orietta di Filippo Andrea, nel comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Doria Pamphili Orietta di Filippo Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2390, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino,

nei confronti di Doria Pamphili Orietta di Filippo Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 3.07.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953

Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 28. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Doria Pamphili Orietta di Filippo-Andrea, in Comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di st.ma	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 83083 (*V. C.*)							
Rio Maggiore	68	148 (p)	—	Seminativo	27	29	1.140,72
Id.	68	190 (p)	—	Bosco	3	50	45,00
				Totali	30	79	1.185,72

Pari ad Ha. 3.07.90

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Testa di Lepre» distinto a V.C. alla Sez. 68 confina:

Nord-Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 148 la cui parte Nord-Est è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;

Sud-Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 148 e 190 le cui parti Sud-Est rimangono alla Ditta;

Sud-Ovest: con parte del limite Est della particella 174;

Nord-Ovest: con il limite Sud della particella 171.

L'indennità di espropriazione è di L. 474.695,20 (quattrocentosettantaquattromilaseicentonovantacinque e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3514.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Filippi Filippo Maria di Pier Paolo, nel comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Filippi Filippo Maria di Pier Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Vista la deliberazione 5 settembre 1951 n. 2312, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Filippi Filippo Maria di Pier Paolo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 824.09.68 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 29. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Filippi Filippo Maria di Pier Paolo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3235 (V. C.)					
San Giuliano	XI	2	2	Seminativo	—	37	93	20	4.233,20
Id.	XI	2	—	Id.	—	87	46	80	17.003,77
Id.	XI	3	—	Pascolo.	—	7	12	00	2.076,19
Id.	XI	2	1	Seminativo	—	29	75	00	5.783,40
Id.	XI	4	—	Pascolo.	—	11	38	00	1.843,56
Id.	XI	5	—	Id.	—	67	35	00	10.910,70
Id.	XI	5	1	Id.	—	7	96	00	2.321,14
Id.	XI	6	—	Id.	—	4	57	00	213,87
Id.	XI	7	—	Seminativo	—	11	04	10	2.146,35
Id.	XI	7	1	Id.	—	6	71	00	1.304,42
Id.	XI	8	—	Pascolo.	—	3	14	00	146,95
Id.	XI	9	—	Id.	—	18	33	00	2.969,46
Id.	XI	11	—	Casa.	—	0	01	70	—
Id.	XI	9	1	Seminativo	—	8	03	00	2.601,72
Id.	XI	10	—	Pascolo.	—	1	19	50	348,44
Id.	XI	12	—	Seminativo	—	7	97	00	1.549,36
Id.	XI	7	2	Id.	—	19	16	90	3.726,43
Id.	XI	55	—	Pascolo.	—	5	24	00	245,23
Id.	XI	56	—	Id.	—	0	74	80	34,99
Id.	XI	13	—	Id.	—	5	01	20	1.461,49
Id.	XI	14	—	Id.	—	1	51	00	70,67
Id.	XI	15	1	Prato	—	7	84	00	3.810,24
Id.	XI	15	2	Id.	—	1	89	00	918,54
Id.	XI	16 (p)	—	Pascolo.	—	6	65	90	311,64

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				segue: *Partita catastale n.* 3235 *(V. C.)*					
San Giuliano	XI	17	—	Seminativo	—	30	64	40	5.957,17
Id.	XI	17	1	Id.	—	1	43	50	278,96
Id.	XI	57	—	Prato	—	0	63	30	307,62
Id.	XI	17	3 (p)	Seminativo	—	7	17	00	800,17
Id.	XI	31	—	Pascolo.	—	0	66	00	30,89
Id.	XI	32	—	Id.	—	2	11	00	341,82
Id.	XI	45 (p)	—	Id.	—	25	88	90	7.549,23
Id.	XI	65 (p)	—	Seminativo	—	5	53	50	1.793,34
Id.	XI	47 (p)	—	Pascolo.	—	17	28	00	2.799,36
Id.	XI	64 (p)	—	Bosco ceduo	—	1	79	20	83,86
Id.	XI	36	1 (p)	Seminativo	—	0	50	10	97,39
Id.	XI	44 (p)	—	Id.	—	28	20	80	5.483,64
Id.	XI	44	1 (p)	Id.	—	7	23	80	1.407,06
Id.	XI	23 (p)	—	Id.	—	66	26	28	12.881,48
				Totali		553	38	88	105.843,75

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delbera n. 2312 in data 5 settembre 1951 della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 553.38.88 e ad un reddito dominicale di L. 124.628,13 (centoventiquattromilaseicentoventotto e cent. 13).

L'indennità di espropriazione è di L. 39.433.354,44 (trentanovemilioniquattrocentotrentatremilatrecentocinquantaquattro e cent. 44) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 3052 *(V. C.)*					
Formicone	XV	36	—	Pascolo.	—	0	22	70	10,62
Id.	XV	37	—	Id.	—	0	11	00	5,15
Id.	XV	38	—	Id.	—	0	31	50	51,01
Id.	XV	39	—	Id.	—	0	28	00	45,36
Id.	XV	40	—	Id.	—	0	45	00	21,06
Id.	XV	41	—	Id.	—	2	92	00	136,66
Id.	XV	42	—	Id.	—	5	39	00	252,25
Id.	XV	43	—	Id.	—	11	52	00	1.866,24
Id.	XV	44	—	Id.	—	2	09	00	97,81
Id.	XV	45	—	Seminativo	—	10	99	20	2.136,82
Id.	XV	69	—	Pascolo.	—	2	18	40	102,20
Id.	XV	65	—	Id.	—	16	60	20	776,95
Id.	XV	66	—	Bosco ceduo	—	9	66	60	591,55
Id.	XV	67	—	Pascolo.	—	1	09	80	51,37
Id.	XV	46	—	Id.	—	0	40	00	18,72
Id.	XV	47	—	Id.	—	0	78	00	36,50
Id.	XV	63	—	Id.	—	4	71	80	220,79
Id.	XV	51 (p)	—	Seminativo	—	96	40	20	18.740,55
Id.	XV	51	1 (p)	Id.	—	27	76	00	5.396,54
Id.	XV	51	2 (p)	Id.	—	16	32	00	1.821,31
Id.	XV	51	3 (p)	Id.	—	60	48	40	11.758,08
				Totali		270	70	80	44.137,54

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti, corrispondono, per effetto della delibera 2312 in data 5 settembre 1951 della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha 270.70.80 e ad un reddito dominicale di L. 37.688,49 (trentasettemilaseicentottantotto e cent. 49).

L'indennità di espropriazione è di L. 17.357.752,82 (diciassettemilionitrecentocinquantasettemilasettecentocinquantadue e cent. 82) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1°) Accorpamento in località «S. Giuliano» distinto a V. C. alla Sez. XI, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Arrone;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 16, 17/3, e 36/1, le cui parti Sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il fosso del Fontanile; con il limite Sud della particella 36/2; con la strada comunale detta di Castro e con la strada comunale dell'Abbadia; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 23, le cui parti Est, Sud ed Ovest rimangono alla ditta; con il fosso della Tomba;

2°) Accorpamento in località «Formicone», confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 45 e 65 (Sez. XI), le cui parti Nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con la strada comunale detta dei Cavalli; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 44 e 44/1 (Sez. XI), le cui parti Nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con il Fiume Arrone;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Ficuna;

Sud: con il limite di proprietà; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 51/2, 51/3. 51 e 51/1 (Sez. XV), le cui parti Sud-Ovest e Sud rimangono alla ditta; con parte dei limiti Nord ed Ovest della particella 50 (Sez. XV), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 51/1 (Sez. XV), 44/1, 64 e 44 (Sez. XI), le cui parti Sud rimangono alla ditta, con il limite Nord della particella 54 (Sez. XI); con la strada comunale detta dei Cavalli; con parte del limite Nord della particella 48/2 (Sez. XI);

Ovest: con parte del limite Est della particella 67 (Sez. XV); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 47 e 45 (Sez. XI), le cui parti Ovest rimangono alla ditta.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Red. dom. L.	Red dom. riv. L.	Indennità L.
Partita 3235 (VC)	553.38.88	105.843,75	124.628,13	39.433.354,44
Partita 3052 (VC)	270.70.80	44.137,54	37.688,49	17.357.752,82
	824.09.68	149.981,29	162.316,62	56.791.107,26

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3515.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà della «FONDI RUSTICI», con sede in Roma, Società Anonima Agricola Industriale Italiana, nel comune di Grosseto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «Fondi Rustici» Società Anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1952, n. 1725 con il quale, in accoglimento dell'istanza all'uopo presentata, è già stato concesso alla Ditta esproprianda il beneficio di poter conservare una parte dei terreni oggetto di espropriazione immediata e costituenti il terzo residuo, nella misura massima di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del. della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «Fondi Rustici» Società Anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 30. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta «Fondi rustici» Società anonima agricola industriale italiana, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1065 (*N. C.*)					
P. Melosella.	134	21	—	Seminativo	III	5	14	80	1.389,96
P. Peri	136	26	—	Seminativo	III	2	31	55	625,18
P. Peri	136	27	—	Seminativo	IV	5	94	80	1.040,90
P. Peri	136	29	—	Fabbricato rurale	—	—	44	15	—
P. Peri	136	30	—	Seminativo	IV	6	59	75	1.154,56
Melosella	136	31	—	Seminativo	III	3	68	55	995,08
P. Peri	136	33	—	Seminativo	IV	11	25	00	1.968,75
P. Peri	136	34	—	Seminativo	III	1	91	45	516,92
Castellaccia	136	35	—	Seminativo	IV	13	55	55	2.372,21
Castellaccia	136	36	—	Pascolo cespugliato	II	1	37	20	68,60
Castellaccia	136	37	—	Seminativo	III	1	25	20	338,04
Melosella	136	38	—	Seminativo	III	12	93	00	3.491,10
Melosella	136	43	—	Seminativo	IV	11	35	20	1.986,60
Melosella	136	45	—	Seminativo	IV	1	40	40	245,70
Melosella	136	39	—	Fabbricato rurale	—	—	64	25	—
Castellaccia	136	48	—	Seminativo arborato.	IV	—	44	00	88,00
P. Peri	136	28	—	Seminativo	IV	4	03	20	705,60
Castellaccia	136	49	—	Seminativo arborato.	III	—	61	40	214,90
Castellaccia	136	51	—	Seminativo	V	3	48	65	348,65
Castellaccia	136	52	—	Pascolo cespugliato	II	—	27	40	13,70
Melosella	136	53	—	Seminativo	III	1	74	50	471,15
Pod. Melosella.	147	13	—	Seminativo	III	6	05	60	1.635,12
Pod. Melosella.	147	14	—	Seminativo	IV	5	12	40	896,70
Pod. Melosella.	147	15	—	Pascolo cespugliato	III	—	14	70	2,94
Pod. Melosella.	147	16	—	Seminativo	IV	5	62	00	983,50
Pod. Melosella.	147	17	—	Seminativo	III	1	04	40	281,88
Pod. Melosella.	147	18	—	Seminativo	III	1	00	10	270,27
Pod. Melosella.	147	19	—	Seminativo	III	1	74	90	472,23
Pod. Melosella.	147	20	—	Pascolo cespugliato	II	—	37	40	18,70
Fosso Rispescia	147	21	—	Seminativo	IV	—	74	60	130,55
Pod. Melosella.	147	30	—	Pascolo cespugliato	III	—	03	10	0,62
Pod Melosella	147	31	—	Seminativo	IV	—	15	60	27,30
Melosella	149	1	—	Seminativo	III	7	68	20	2.074,14
Melosella	149	2	—	Seminativo	IV	4	27	70	748,48
Melosella	149	4	—	Seminativo	IV	1	35	80	237,65
Castellaccia	149	5	—	Pascolo cespugliato	III	—	36	90	7,38
Castellaccia	149	6	—	Seminativo	IV	—	89	90	157,33
Castellaccia	149	7	—	Pascolo cespugliato	III	—	06	70	1,34
Castellaccia	149	10	—	Fabbricato rurale	—	—	49	60	—
Castellaccia	149	11	—	Seminativo	V	7	30	00	730,00
Bronzone	149	13	—	Seminativo	IV	6	56	60	1.149,04
Castellaccia	149	14	—	Seminativo arborato.	V	4	96	50	595,80
Castellaccia	149	15	—	Seminativo	V	7	57	70	757,70
Bronzone	149	18	—	Seminativo	IV	6	34	30	1.110,02
Bronzone	149	19	—	Seminativo	IV	4	80	30	840,53
Bronzone	149	20	—	Seminativo	V	7	97	50	797,50
Bronzone	149	21	—	Seminativo	IV	6	02	40	1.054,20
Bronzone	149	22	—	Seminativo	IV	5	18	60	907,55
Bronzone	149	23	—	Seminativo	V	9	48	30	948,30
Bronzone	149	25	—	Seminativo	V	1	90	70	190,70
Bronzone	149	26	—	Fabbricato rurale	—	1	01	30	—
Bronzone	149	29	—	Seminativo	III	—	31	10	83,97
Bronzone	149	30	—	Pascolo cespugliato	II	—	57	70	28,85

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastale n.* 1065 (*N. C.*)					
Bronzone	149	31	—	Seminativo	III	4	26	30	1.151,01
Id.	149	74	—	Id.	IV	—	52	80	92,40
Id.	149	75	—	Id.	IV	—	17	80	31,15
P. Peri	136	25	—	Id.	IV	10	74	40	1.880,20
Id.	136	70	—	Vigneto	I	—	43	50	326,25
Id.	136	32	—	Seminativo	IV	1	22	00	213,50
Id.	136	71	—	Uliveto.	IV	14	06	30	3.515,75
Melosella	136	40	—	Seminativo	III	—	53	70	144,99
Id.	136	72	—	Vigneto	I	—	32	55	244,12
Id.	136	41	—	Uliveto.	III	8	92	10	3.568,40
Id.	136	42	—	Id.	III	—	23	50	94,00
Castellaccia	136	46	—	Seminativo arborato.	III	1	71	70	600,95
Melosella	136	44	—	Seminativo	IV		61	50	107,62
Castellaccia	136	47	—	Uliveto.	III	5	55	85	2.223,40
Id.	136	50	—	Id.	IV	11	03	80	2.759,50
Melosella	149	3	—	Seminativo	IV	5	07	10	887,42
Castellaccia	149	8	—	Uliveto.	IV		87	40	218,50
Id.	149	9	—	Id.	IV	1	99	20	498,00
Bronzone	149	12	—	Seminativo	IV	—	47	00	82,25
Id.	149	16	—	Seminativo	IV	—	30	40	53,20
Id.	149	17	—	Uliveto.	III	12	75	40	5.101,60
Id.	149	24	—	Seminativo arborato.	IV	1	66	20	332,40
Id.	149	27	—	Seminativo	V	4	95	60	495,60
Id.	149	76	—	Id. arborato.	IV	1	60	60	321,20
Id.	149	28	—	Pascolo cespugliato	III	5	85	10	117,02
Id.	149	77	—	Seminativo	V	1	30	20	130,20
P. Peri	136	24 (p)	—	Id.	IV	5	15	40	901,95
					Totali	300	00	00	61.268,47

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accórpamento sito in località « Tenuta Fondi Rustici », confina:

Nord-Ovest: con il fosso della Melosella: con il limite sud della particella 24 (Foglio 136), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ed esproprio e con parte del limite sud della particella 23 (Foglio 136).

Est: con il limite di proprietà che in parte coincide con il fosso della Fornace;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Borgognano e con il fosso della Rispescia;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Rispescia.

L'indennità di espropriazione è di 21.959.345,75 (ventunomilioninovecentocinquantanovemilatrecentoquarantacinque e cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3516.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Gervasi Annita fu Gervasio, maritata Gervasi, nel comune di Sorano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gervasi Annita fu Gervasio, maritata Gervasi, per i terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo.

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del. della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gervasi Annita fu Gervasio, maritata Gervasi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 120802, pari ad ettari 4.11.47, specificamente dscritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 31. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gervasi Annita fu Gervasio maritata Gervasi, in comune di Sorano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale N. 24414 *(V. C.)*						
	K.	496p	935	Pasciona	120.802	218,36

Pari ad Ha. 4.11.47

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Piano Conati», confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con parte del limite nord della particella 964 (Sez. K.);

Ovest: con la linea del frazionamento, operato sulla particella 496 (Sez. K), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 113.547,20 (centotredicimilacinquecentoquarantasette e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 delle legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3517.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Ginori Conti Giovanni fu Pietro, nel comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Conti Giovanni fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto.

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Conti Giovanni fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 82.66.94, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 32. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ginori Conti Giovanni fu Pietro, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale N. 597 (N. C.)					
Le Lame	63	15	—	Seminativo arborato	III	—	03	80	11,78
S. Stefano	63	18	—	Id.	II	1	90	60	819,58
S. Martino	63	19	—	Uliveto	II	1	44	50	578,00
Id.	63	20	—	Seminativo arborato	II	3	91	00	1.681,30
Id.	63	21	—	Fabbricato rurale	—	—	24	20	—
S. Stefano	63	22	—	Id.	—	—	26	40	—
Id.	63	23	—	Seminativo	II	—	02	90	8,70
Id.	63	24	—	Uliveto	II	1	36	40	545,60
Id.	63	25	—	Seminativo arborato	II	0	24	00	103,20
Id	63	26	—	Bosco ceduo	III	0	05	30	2,49
S Martino	63	28	—	Uliveto	I	1	78	30	980,65
Id.	63	29	—	Seminativo	IV	0	64	50	58,05

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastale n.* 597 *(N. C.)*					
S. Martino	63	30	–	Bosco ceduo	III	0	23	30	10,92
Id.	63	31		Pascolo.	I	0	42	70	17,93
Id.	63	32		Pascolo cespugliato	u	0	02	30	0,30
Id.	63	33	–	Uliveto.	II	3	75	20	1.500,80
Id.	63	34		Bosco ceduo	III	0	28	90	13,50
Piano dei Tristi	63	60		Seminativo arborato.	III	1	90	40	590,24
Id.	63	61		Bosco ceduo	III	0	55	00	25,85
Id.	63	62		Id.	III	0	13	60	6,39
Id.	63	63		Bosco ceduo	III	0	07	30	3,43
Id.	63	64		Id.	IV	0	00	79	0,20
Id.	63	65		Seminativo	IV	4	02	50	362,25
Id.	63	66		Bosco ceduo	IV	0	11	00	2,75
Id.	63	67		Pascolo.	I	0	18	70	7,85
Id.	63	68		Bosco ceduo	III	1	77	30	83,33
Id.	63	69		Id.	III	0	09	80	4,61
Id.	63	70		Seminativo	IV	18	57	10	1.671,39
S. Martino	63	73		Uliveto.	II	1	35	10	540,40
Id.	63	75		Seminativo arborato.	II	0	21	60	92,88
Id.	63	76		Id.	III	0	69	40	215,14
Piano dei Tristi	63	78		Uliveto	II	1	04	20	416,80
S. Stefano	63	79		Seminativo arborato.	II	0	58	30	250 69
Id.	64	18		Uliveto.	II	1	67	50	670,00
Poggio al Colle	64	25		Id.	II	0	99	20	396,80
Id.	64	26		Fabbricato rurale		0	32	90	
Id.	64	27		Seminativo	IV	6	50	20	585,18
Id.	64	59		Id.	II	0	02	80	8,40
Poggio al fornello	77	2		Bosco ceduo	III	3	56	20	167,41
Id.	77	3		Seminativo	III	0	16	50	33,00
Id.	77	4		Pascolo arborato	u	0	14	80	3,70
Id.	77	5		Pascolo cespugliato	u	0	07	20	0,94
Id.	77	6		Pascolo.	I	0	03	60	1,51
Id.	77	9		Seminativo	III	5	44	60	1.089,20
Sodi della Capanna	77	13(p)		Id.	III	15	10	65	3.021,30
Poggio Fornello	77	32		Seminativo arborato.	III	0	51	50	159,65
S. Martino	62	74		Vigneto	I	0	12	90	90,30
				Totali		82	66	94	16.834,39

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « S. Martino » e « S. Stefano », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Massetana e con la strada vicinale da Pieve Vecchia a Bagni S. Michele;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale da Pieve Vecchia a Bagni San Michele e con i botri della Fonte Gialla dei Fornelli e della Fontana;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il botro dei Fornelli, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 13 (f. 77); le cui parti Sud ed Est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con la strada vicinale Vecchia di Bagni S. Michele, con parte del limite Est della particella 34 (f. 77), con i limiti Est e Nord della particella 8 (f. 77); con parte del limite Est delle particelle 16, 15 e 1 (f. 77); con il botro dei Fornelli, con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di San Martino.

L'indennita di espropriazione è di L. 3.344.677,19 (tremilionitrecentoquarantaquattromilaseicentosettantasette e cent. 19) e vale salvo sua determinazione definitiva ai se nsi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3518.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guicciardini Corsi Salviati Giulio fu Lodovico, nel comune di Grosseto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guicciardini Corsi Salviati Giulio fu Lodovico, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guicciardini Corsi Salviati Giulio fu Lodovico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 844.98.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 33. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guicciardini Corsi Salviati Giulio fu Lodovico, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presindenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 482 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Bassa Rosa	1	16	—	Seminativo	III	11	12	30	3.003,21
Id.	1	33	—	Id.	III	4	86	90	1.314,63
Pogg. Grilli	1	50	—	Id.	III	—	96	00	259,20
Bella Rosa	1	52	—	Id.	III	—	20	20	54,54
Bandinella	2	1	—	Id.	II	14	60	00	5.548,00
Id.	2	2	—	Fabbricato rurale	—	—	37	20	
Id.	2	4	—	Seminativo	II		38	90	147,82
Id.	2	5	—	Fabbricato rurale	—	—	38	90	
Id.	2	6	—	Seminativo	II	—	09	30	35,34
Id.	2	8	—	Id.	III	15	97	50	4.313,25
Id.	2	9	—	Id.	III	5	79	40	1.564,38
Id.	2	10 (p)	—	Id.	II	1	97	00	748,60
Id.	2	24 (p)	—	Pascolo cespugliato	I	—	21	00	21,00
Falerta	11	1	—	Seminativo	III	29	06	90	7.848,63

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastale n.* 482 (*N. C.*)					
Casa all'Orto	11	2		Seminativo	II	—	04	30	16,34
Magatini	16	15		Vigneto	II	—	05	70	28,50
S. Rocchino	16	35	—	Fabbricato rurale	-	—	01	10	
Cipriana	21	14	—	Id.	—	—	39	50	—
Id.	21	15	—	Seminativo	II	7	04	20	2.675,96
Id.	21	16		Fabbricato rurale		—	53	70	—
Id.	21	18	—	Seminativo arborato.	II	2	50	70	1.316,18
Casa Balocca	21	20 (p)	—	Vigneto	I	—	36	00	270,00
Cipriana	21	41	—	Seminativo	II	7	26	40	2.760,32
Sinopie	23	14	—	Id.	III	21	02	70	5.677,29
Id.	23	16	—	Fabbricato rurale	—		39	90	—
Id.	23	17		Seminativo arborato.	III		82	70	289,45
Pod. Piana	23	41		Fabbricato rurale	—		32	50	-
Id.	23	42		Seminativo	III	9	89	30	2.671,11
Id.	23	44		Vigneto	II	2	44	80	1.224,00
Id.	23	57	—	Seminativo	II	36	02	92	13.691,10
Le Sinopie	23	65		Id.	III	2	36	20	637,74
Galere	32	57		Pascolo cespugliato	I	4	66	50	466,50
Barbaruta.	33	7		Fabbricato rurale			02	70	
Id.	33	11		Seminativo	II	61	08	20	23.211,16
Padule	34	6 (p)		Pascolo.	I	25	39	20	3.300,96
Bottogone.	35	1		Seminativo	II	1	80	98	687,72
Id.	35	2		Id.	II	13	72	68	5.216,18
Id.	35	7		Id. arborato.	II	4	26	10	2.237,03
Id.	35	8		Fabbricato rurale		1	16	00	
Id.	35	14		Seminativo	III	3	19	02	861,35
Pod. Roselle	38	7		Id.	II	22	78	30	8.657,54
Pesciatino	38	14		Seminativo arborato.	II	1	82	50	958,13
Id.	38	15		Seminativo	II		09	40	35,72
Id.	38	16		Fabbricato rurale			76	40	
Id.	38	17		Seminativo	II	16	97	20	6.449,36
Merla.	23	3		Pascolo cespugliato	II	3	90	50	195.25
Magazzini.	16	51		Ferrovia in sede propria			12	90	57,53
Pod. Grilli	1	12		Fabbricato rurale			35	10	
Id.	1	13 (p)		Seminativo	III	26	16	10	7.063,47
Id.	1	57		Vigneto	II		51	00	255,00
Bandinella	2	3		Seminativo	II	13	74	10	5.221,58
Id.	2	64	—	Vigneto	II		16	10	80,50
Id.	2	7	—	Seminativo	III	10	35	10	2.794,77
Id.	2	65		Vigneto	II		13	70	68,50
Id.	2	63	—	Seminativo	III	12	07	20	3.259,44
Id.	2	68		Vigneto	II		50	10	250,50
Stazione	21	11	-	Seminativo	II	2	90	30	1.103.14
Cipriana	21	22 (p)	—	Id.	II	26	54	70	10.087,86
Staz. Bovi	22	30 (p)		Id.	III	23	20	70	6.265.89
Serr. Tori	22	39		Seminativo arborato.	III		62	50	218,75
La Morla	23	73		Seminativo	III		05	60	15,12
Bottegone	35	9		Id.	II	78	57	50	29.858,50
Id.	35	15		Fabbricato rurale			46	50	
Tamarigi	32	62 (p)	—	Prato	II	6	76	12	1.014,18
Barbaruta	33	6 (p)	—	Prato	II	29	75	30	4.462,95
Id.	33	9	—	Seminativo	I	26	33	60	11.851,20
Id.	33	12 (p)	—	Prato	II	66	23	60	9.935,40
Id.	33	10	—	Seminativo	II	30	95	50	11.762,90
Id.	33	13 (p)	—	Prato	II	32	66	50	4.899,75
Padule	34	23		Pascolo	I	29	71	10	3.862,43
Collettore	45	2		Id.	I	34	73	10	4.515,03
Pogg. Capato	34	24 (p)	—	Incolto produttivo.	u	51	06	40	1.276,60
Pod. Piane	23	43		Bosco ceduo	III	1	07	60	37,65
				Totali		844	98	82	228.592,13

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento, sito in località «Acquisti», confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con un fosso senza nome affluente del fosso del Bottegone e con la strada di Bonifica dello Sbirro;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strala vicinale del Terzo;

Ovest e Nord-Ovest: con la ferrovia Roma-Pisa; con la via nazionale Aurelia; con la strada di Bonifica dello Sbirro; con la linea del frazionamento operato sulla particella 30 (F. 22), la cui parte Ovest rimane alla Ditta; con parte del limite Sud e con il limite Est della particella 35 (F. 22), con una seconda linea di frazionamento operato sulla medesima particella 30 (F. 22), la cui parte Ovest

rimane alla Ditta; con parte del limite Est della particella 29 (F. 22); con una terza linea di frazionamento operata sulla particella 30 (F. 22), la cui parte Ovest rimane alla Ditta; con il fosso del Bottegone; con il fosso Carpineta; con parte del limite Sud della part. 87 (F. 17); con la strada vicinale di Poggio Pelato.

Si espropriano inoltre le particelle 15 51 e 35 (F. 16), poste a Nord-Ovest del sopradescritto accorpamento.

2° Accorpamento, sito in località « Cipriana », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la Ferrovia Roma-Pisa;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 20 e 22 (F. 21), le cui parti Sud rimangono alla Ditta; con il limite Nord ed Ovest della particella 19 (F. 21); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 22 (F 21), la cui parte Sud rimane alla Ditta.

Ovest e Nord-Ovest: con il limite di proprietà;

3° Accorpamento, sito in località « Padule » e « Barbaruta », confinante:

Nord: con il limite Sud della particella 52 (F. 32): con un breve tratto del Canale Collettore; con parte del limite Sud della particella 11 (F. 32), con la linea del frazionamento operato sulla particella 62 (F. 32), la cui parte Est ricade sui terreni costituenti il terzo residuo; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 6-12-13 (F. 33), 24 e 6 (F. 34), le cu parti Nord-Est ricadono sui terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con parte del limite Ovest della particella 7 (F. 34); con il limite Ovest delle particelle 22 e 21 (F. 34);

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il nuovo canale Montalcino.

4° Accorpamento, sito in località « Versegge », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (F. 2), la cui parte Est rimane alla Ditta;

Sud: con il torrente Fossa; con la linea del frazionamento operato sulla particella 24 (F. 2), la cui parte Sud rimane alla Ditta; con il limite Nord delle particelle 23-22-18 (F. 2); con la linea del frazionamento operato sulla particella 13 (F. 1), la cui parte Sud rimane alla Ditta;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in parte con la strada provinciale di Montemassi.

5° Accorpamento, sito in località « Versegge », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la strada provinciale di Montemassi

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

6° Accorpamento, sito in località « Versegge », confinante:

Nord: con la strada vicinale delle Versegge;

Est: con il limite di proprietà e con il limite Est della particella 3 (F. 11);

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto Bucignoni;

Ovest: con la strada nazionale Grosseto-Siena.

L'indennità di espropriazione è di L. 76.966.015,30 (settantaseimilioninovecentosessantaseimilaquindici e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3519.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Luzi Maria fu Rodolfo, nel comune di Bieda (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230: 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Maria fu Rodolfo, per i terreni ricadenti nel comune di Bieda (provincia di Viterbo).

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2462, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino,

nei confronti di Luzi Maria fu Rodolfo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bieda (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 95.22.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953

Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 36. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luzi Maria fu Rodolfo, in comune di Bieda (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 2014 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiar	REDDITO DOMINICALE Lire
Pignale	III	55	2	Seminativo	—	4	55	00	589,68
Pesca	III	78		Id.	—	0	20	00	25,92
Pignale	III	79	—	Bosco ceduo	-	17	68	00	1.591,20
Ripa Rossa	III	80	—	Id.	—	16	16	00	1.454,40
Id.	III	81	—	Seminativo	—	2	10	00	408,24
Id.	III	82	—	Id.		1	25	00	243,00
Pignale	III	83	RB	Bosco ceduo		14	23	00	1 280,63
Id.	III	84	RB	Id.	—	5	68	00	511,20
Id.	III	54	B	Seminativo	—	1	53	00	297,43
Id.	III	54	A	Id.		1	95	00	379,08
Id.	III	83	RA	Bosco ceduo	—	21	52	30	1.937,05
Id.	III	84	RA	Id.	—	6	74	20	606,78
Id.	III	85	R	Seminativo	—	1	63	40	317,66
					Totale	95	22	90	9.642,27

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2462 in data 27 marzo 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 95.22.90 e ad un reddito dominicale di L. 15.663,50 (quindicimilaseicentosessantre e cent. 50).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Pignale» confina
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso detto Visco;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto Visco;
Ovest: con il limite di proprietà;
Nord-Ovest: con il fosso del Provischia.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.359.704,95 (tremilionitrecentocinquantanovemilasettecentoquattro e centesimi 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3520.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, nel comune di Vetralla (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952 n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, per i terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2492 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dalle interessate ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 49.84.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 35. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo in comune di Vetralla (provincia di Viterbo) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n 7137 (V. C.)									
Pian della Chiesa	IX	40	—	Bosco ceduo	—	0	80	00	48,96
Id.	IX	41	—	Id.	—	0	14	00	8,57
Id.	IX	43	—	Id.	—	2	61	90	282,85
Id.	IX	42	—	Seminativo	—	19	36	00	3.136,32
Pian di Pergola	IX	45 (p)	—	Bosco ceduo	—	1	92	00	117,50
Poggio Tondo	IX	47 (p)	—	Id.	—	0	63	04	38,58
Id.	IX	48	—	Pascolo.	—	0	65	50	73,08
Pergola	IX	101	—	Id.	—	20	97	50	2.340,79
Id.	IX	44	B (p)	Seminativo	—	2	74	60	444,85
				Totali		49	84	54	6.491,50

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2492 in data 16 maggio 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 49.84.54 e ad un reddito dominicale di L. 7.687,89 (settemilaseicentottantasette e cent. 39).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Pian della Chiesa» distinto a V. C. alla Sez. IX, confina:

Nord-Ovest e Nord: con il limite amministrativo del Comune di Viterbo;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Caccolino;

Sud: con parte del limite est della particella 47; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 47, 44/B e 45, le cui parti sud rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.508.881,90 (duemilionicinquecentottomilaottocentottantuno e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3521.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, nel comune di Viterbo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2492, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dalle interessate ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 119.90.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 34. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 12301/9947 (V. C.)					
Castelluccio	XX	27	A	Seminativo	—	0	85	00	94,86
Id.	XX	45	A	Id.	—	3	11	00	347,08
Id.	XX	8	A	Pascolo.	—	6	00	00	280,80
Id.	XX	25	A	Bosco ceduo	—	3	96	00	242,35
Id.	XX	7	A	Seminativo	—	9	82	60	1.096,60
Id.	XX	29	A	Id.	—	4	60	00	513,36
Id.	XX	28	A	Id.	—	1	69	00	188,61
Id.	XX	11	A	Id.	—	7	54	00	841,46
Campo Mandria	XX	46	A	Id.	—	20	10	50	3.908,41
Castelluccio	XX	43	—	Id.	—	2	45	00	476,28
Norchia	XX	12	—	Bosco ceduo	—	0	31	50	19,26
Id.	XX	11	R (p)	Pascolo.	—	20	20	17	2.254,52
Id.	XX	14	A	Bosco ceduo		3	00	00	183,60
Id.	XX	13	—	Id.	—	18	05	00	1 104,66
Id.	XX	39	—	Pascolo.	—	18	20	50	851,99
					Totali	119	90	27	12.403,84

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2492 in data 16 maggio 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 119.90.27 e ad un reddito dominicale di L. 12.530,65 (dodicimilacinquecentotrenta e cent. 65).

CONFINI.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Castelluccio », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Pila;
Sud: con il limite di proprietà e con il limite amministrativo del Comune di Vetralla;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 11/R (Sez. XIX), i cui terreni ad ovest parte rimangono alla ditta e parte sono compresi in quelli costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.932.959,50 (quat tromilioninovecentotrentaduemilanovecentocinquantanove e cent 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3522

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat, nel comune di Viterbo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 23 marzo 1952, n. 2464, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 269.25.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 37. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 11406 (*V C.*)									
Pratolungo	XII	80	—	Seminativo	—	0	22	70	25,31
Id.	XII	81	1	Prato da commercio	—	4	50	00	1.782,00
Id.	XII	81	2	Id.	—	8	00	00	3.168,00
Id.	XII	82	—	Seminativo	—	0	69	00	77,00
Quarto del Termine	XII	83	—	Id.	—	18	43	00	2 056,79
Id.	XII	84	1	Id.	—	21	90	00	2.444,04
Id.	XII	84	2	Id.	—	21	56	00	2.406,10
Anticolia	XII	85	—	Prato da commercio	—	2	05	00	811,80
Pianicorone	XII	86	—	Id.	—	0	60	00	155,52
Valle della Grotticella	XII	87	—	Id.	—	4	44	40	1.759,82
Id.	XII	88	—	Seminativo	—	0	25	50	28,44
Prato Lungo	XII	118	1	Id.	—	16	40	00	1.830,24
Palanzana	XII	118	2	Id.	—	22	67	00	2.529,97
Poggio Grosso	XII	161(p)	—	Id.	—	9	74	80	1.087,88
Valle della Grotticella	XII	159	—	Id.	—	1	10	00	122,76
Id.	XII	160	—	Id.	—	0	53	00	59,15
Poggio Grosso	XII	89	2(p)	Id.	—	136	14	94	15.194,27
					Totali	269	25	34	35.539,09

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Palanzana» distinto a V. C. alla Sez. XXII, confina:

Nord: con la strada comunale di Soriano;

Est: con i limiti nord, est e sud della particella 157; con il limite di proprietà; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 89/2 le cui parti sud ed est rimangono alla ditta; con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada che va all'Imposta; con parte del limite est della particella 162; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 89/2, 161 e nuovamente sulla 89/2 le cui parti nord-ovest e nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con la strada Corriera che conduce a Roma.

L'indennità di espropriazione è di L. 14.187.947,50 (quattordicimilionicentottantasettemilanovecentoquarantasette e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3523.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Marchi Giulio fu Ferruccio e Marchi Angela, Ferruccio, Marcello, Cesare e Gino fu Carlo, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall' Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marchi Giulio fu Ferruccio e Marchi Angela, Ferruccio, Marcello, Cesare e Gino fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marchi Giulio fu Ferruccio e Marchi Angela, Ferruccio, Marcello, Cesare e Gino fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 749.26.56, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 38. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marchi Giulio fu Ferruccio e Marchi Angela, Ferruccio, Marcello, Cesare e Gino fu Carlo, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 844 (N. C.)					
Crocino	19	2		Seminativo arborato.	I V	4	42	50	1.371,75
Fosso dei Nani	19	3		Pascolo cespugliato	I		72	90	36,45
Crocino.	19	4		Seminativo	II	8	17	60	3.270.40
Id.	19	5		Seminativo	III	6	75	00	1.822,50
Fosso dei Nani	19	6		Pascolo cespugliato	I		.08	60	4.30
Acqua bona.	19	7		Pascolo cespugliato	I		18	90	9,45
Id.	19	8		Seminativo	II	8	28	80	3.315,20
Fosso dei Nani	19	11		Pascolo cespugliato	I	1	26	30	63,15
Id.	19	12		Pascolo cespugliato	I		05	90	2,95
Acqua bona.	19	13		Pascolo cespugliato	I		07	00	3,50
Puntoni.	19	14		Seminativo	II	10	22	40	4.089,60
Fosso dei Nani	19	15		Pascolo cespugliato	I		32	60	16,30
Campo Padule.	19	16		Seminativo	II	3	32	00	1 328.00
Casserone	19	18		Seminativo	II		75	40	301.60
Id.	19	19		Pascolo cespugliato	I			48	0,24
Campo Padule.	19	20	—	Seminativo	II	6	36	70	2.546,80
Val di Mezzo	19	28(p)		Seminativo	III		30	45	82,21
Fosso dei Nani	20	1		Pascolo cespugliato	I		40	60	20,30
Pietrai	20	2		Seminativo arborato	V	6	58	10	1 316,20
Id.	20	3		Seminativo	III	18	05	10	4.873,77
Id.	20	4		Seminativo arborato.	II		44	30	221,50
Brunella	20.	5		Bosco ceduo	II		03	80	5,70
Id.	20	6		Seminativo arborato	V	1	67	50	335.00
Pod. S. Agata	20	7		Seminativo	I V	16	61	80	2.991,24
Fosso dei Nani	20	11		Pascolo cespugliato	I	1	05	20	52,60
Id.	20	12		Pascolo cespugliato	I		68	30	34,15
Pietrai	20	13		Bosco ceduo	II	1	92	00	288,00
Id.	20	14		Seminativo	I V	-	21	20	38,16
Piatrai I°	20	15		Fabbricato rurale		1	26	30	
Pietrai II°	20	16		Fabbricato rurale			80	10	
Id.	20	17		Vigneto	II		78	30	469,80
Id.	20	18		Seminativo	I V		68	90	124,02
Id.	20	19		Uliveto.	III		60	50	242,00
S. Agata Bruna	20	20		Pascolo cespugliato	I		11	10	5,55
Id.	20	21		Seminativo	II	6	08	40	2.433,60
Parete Bruna	20	22		Pascolo cespugliato	I		10	50	5,25
Fiume Bruna	20	24		Pascolo cespugliato	I		09	50	4,75
Id.	20	25		Pascolo cespugliato	I		05	90	2,95
Id.	20	26		Bosco alto fusto	I		46	20	147,84
Pietrai	20	29		Seminativo	I V	20	41	50	3.674,70
Id.	20	31		Vigneto	III		53	60	166,16
Piane Sondello	21	14		Seminativo	III	30	60	60	8.263,62
Id.	21	19		Vigneto	II	1	51	50	909,00
Le Piane	21	20		Bosco ceduo	II	1	39	00	208,50
Campo Sondello	23	4		Seminativo	II	1	89	10	756,40
Id.	23	5		Seminativo	II	17	77	90	7 111,60
Campo delle Nebbie	23	6		Seminativo	II	3	22	10	1 288,40
Id.	23	7		Prato	II		05	20	7,80
Corsia	23	8		Bosco alto fusto	II		24	50	61,25
Limonaia	23	9		Seminativo	II	44	16	60	17.666,40
Magneratico.	23	10		Bosco alto fusto	I		19	00	60,80
Corsia	23	11	—	Bosco alto fusto	I		21	50	68,80
Poggio alle Quercie	34	5		Seminativo	I V	3	26	70	588,06
Id.	34	7		Seminativo	I V	1	86	30	335,34
Id.	34	8		Vigneto	I		67	80	542,40
Campo Ronca.	39	7		Seminativo	II	3	66	00	1.464,00
Sodamagra .	39	9		Seminativo .	I V	2	62	90	473,22
Campo Ronca.	39	11	—	Seminativo	II	2	12	40	849,60
Campo Lunghiero	40	1		Seminativo	II	10	06	30	4.025,20
Soda Magra	40	2	—	Seminativo	III		97	40	262,98
Id.	40	3		Fabbricato rurale	-		49	20	
Id.	40	4		Prato	I	2	40	70	890,59
Id.	40	5		Seminativo	III	5	40	80	1.460,16
Id.	40	6		Seminativo	III	5	12	50	1.383,75
Id.	40	7	—	Seminativo	I V	17	57	30	3.163.14
Id.	40	8		Seminativo	III	11	52	00	3.110,40
Fosso Pozzolino	65	10	—	Seminativo	I V	4	77	10	858,78
Id.	65	12	—	Seminativo	III	2	97	10	802,17

segue: *Partita catastale n.* 844 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Podere dell'Istrice	65	20	—	Fabbricato rurale			53	10	—
Fosso alla Cava	65	24	—	Seminativo	III		98	00	264,60
Poggio Istrice	65	27	—	Seminativo	III			48	1,30
Fosso alla Cava	65	29	—	Seminativo	IV	6	71	50	1208,70
Pog. all'Istrice.	65	30	—	Seminativo	III	5	27	00	1.422,90
Castello di Pietra	66	5	—	Seminativo	IV	5	60	90	1.009,62
Id.	66	6	—	Fabbricato rurale	—		41	70	
Id.	66	7	—	Pascolo arborato	Unica		42	70	34,16
Id.	66	8	—	Seminativo	V	1	52	90	152,90
Id.	66	9	—	Seminativo	V		23	70	23,70
Id.	66	11 (p)	—	Uliveto.	III	4	46	00	1 784,00
Id.	66	14	—	Uliveto.	II		17	80	111,25
Id.	66	15	—	Vigneto	II		54	70	328,20
Id.	66	16	—	Uliveto.	III	2	33	60	934,40
Id.	66	17	—	Seminativo	IV	7	48	70	1.347,66
Id.	66	A	—	Rudero.			39	45	
Id.	67	2		Uliveto.	III		11	60	46,40
Id.	67	3		Uliveto.	IV	2	00	60	501,50
Pozzolino	67	15	—	Seminativo	III		48	00	129,60
S. Benedetto	68	14		Fabbricato rurale	—	-	71	90	
Lascone.	68	16	—	Seminativo	IV	39	25	80	7.066,44
Casa di Pietra.	68	17	—	Seminativo	IV	5	73	70	1.032,66
Podere Lascone	68	20	—	Fabbricato rurale	—	—	50	70	—
Sodamagra	69	1	—	Seminativo	III	11	00	10	2.970,27
S. Benedetta	69	2	—	Seminativo	IV	3	64	00	655,20
Id.	69	3	—	Seminativo	II	3	58	00	1.435,20
Campo all'Aia	69	4	—	Seminativo	III	3	05	10	823,77
Pogg. Cucco.	97	3	—	Fabbricato rurale	—		61	00	-
Montecristi	97	6	—	Seminativo	III	4	27	30	1 153,71
Muccaia.	99	3	—	Bosco alto fusto	I		81	70	261,44
Id.	99	4	—	Prato	II	—	03	90	5,85
Id.	99	5	—	Seminativo	II	—	10	90	43,60
Molino del Muro.	100	3	—	Seminativo	III	3	69	40	997,38
Id.	100	4	—	Fabbricato rurale	—		03	40	
Id.	100	5	-	Seminativo	III	—	35	50	95,85
Poggio alle Querce	34	4		Uliveto.	II	5	39	20	3.370,00
Id.	34	11	—	Uliveto.	II	2	04	70	1.279,38
Poggio all'Istrice.	65	19	—	Uliveto.	III	1	30	50	522,00
Castel di Pietra	66	20	—	Uliveto.	II		78	20	488,75
Id.	67	4	—	Uliveto.	III	4	83	70	1.934,80
Podere, Serratone	67	5(p)	-	Seminativo	IV	20	19	30	3.634,74
S. Benedetto	68	12		Seminativo	II	7	70	60	3.082,40
Id.	68	15	-	Uliveto.	II	2	42	60	1.516,25
Poggio Cucco	97	2		Uliveto.	II	2	58	30	1.614,38
Puntoni	19	36		Fabbricato rurale			73	10	
Id.	19	37		Vigneto	I		34	80	278,40
Id.	19	10		Seminativo	II	3	00	80	1.203,20
Le Serrate	20	27		Seminativo	III	10	19	70	2.753,19.
Id.	20	33		Uliveto	III		46	00	184,00
Id.	20	34		Seminativo	III		29	00	78,30
Pietrai	20	28		Seminativo	II	6	52	10	2.608,40
Le Serrate	20	30		Seminativo	IV	9	44	30	1.699,74
Pod. Mulinaccio	69	5		Seminativo	III	3	55	50	959,85
Id.	69	6		Seminativo	II	10	53	60	4.214,40
Mulinacci	69	8		Fabbricato rurale			26	10	
Muracci	69	9	—	Bosco alto fusto	I	2	86	20	915,84
Id.	69	10		Vigneto	II		59	00	354,00
Id.	69	11	-	Seminativo	II	4	40	50	1 762,00
Poggio al Tesoro	93	1		Seminativo	IV	5	14	00	925,20
Piana al Sorbo	93	3		Seminativo	V	2	35	40	235,40
Id.	93	4		Seminativo	III	1	63	40	441,18
Fosso dei Nani	19	1		Pascolo cespugliato	I		43	20	21,60
Campo Mortello	95	1	—	Seminativo	IV	9	71	00	1 747,80
Pozzolino	96	1	—	Seminativo	III	11	05	40	2.984,58
Poggio alle Vedove	96	2		Seminativo	IV	2	81	70	507,06
Montecristi	96	5		Seminativo	III	30	29	00	8.178,30
Vaticano	96	6	-	Seminativo	III	5	81	10	1.568,97
Poggio alle Vedove	96	7	—	Fabbricato rurale	—		67	40	
Id.	96	8		Seminativo	V	7	49	80	749.80
Pod. Montecristi.	96	9		Fabbricato rurale		1	25	20	
P.io alle Vedove	96	10	—	Vigneto	II		52	90	317.40
Id.	96	11	-	Seminativo arborato.	III	2	91	90	1.080,03
Diavolino	96	13	—	Seminativo	III	1	64	50	444,15
Montecristi	96	14	—	Vigneto	III	1	90	50	590,55
Diavolino .	96	15	—	Seminativo	III	—	10	90	29,43
Pog. alle Vedove	96	16	—	Seminativo	V	7	70	10	770,10

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastaie n.* 844 (*N. C.*)					
Pogg. Cucco	97	1	—	Seminativo	I V	41	07	30	7.393,14
Campo Tondello	23	3	—	Fabbricato rurale	—	—	93	70	—
Poggio alle Quercie	34	9	—	Seminativo	I V	2	11	60	380,88
Id.	34	12	—	Fabbricato rurale	—	—	43	30	—
Id.	34	13	—	Seminativo arborato.	III	1	07	60	398,12
Poggio all'Istrice.	65	18	—	Uliveto.	II	5	72	10	3.575,63
Terminassa	97	4	—	Seminativo	III	15	38	40	4.153,68
P.io Cucco	97	7	—	Seminativo	III		23	20	62,64
Puntoni.	19	9	—	Seminativo	III	5	07	40	1.369,98
Cerrata di Montepesc.	10	10		Bosco ceduo	II	—	92	60	138,90
Poggio alle Quercie	34	6	—	Bosco ceduo	II		48	30	72,45
Capannisco	39	8	—	Bosce ceduo	III	7	27	00	727,00
Fosso Pozzolino	65	11	—	Bosco ceduo	I V	4	00	10	280,07
Poggio all'Istrice.	65	17	—	Bosco ceduo	V	—	38	20	13,38
Fosso alla Cava	65	25	—	Bosco ceduo	III	—	01	90	1,90
Poggio all'Istrice.	65	26		Bosco ceduo	III	.	17	10	17,10
Pozzolino .	65	28	—	Bosco alto fusto	III	2	78	70	306,57
Poggio all'Istrice.	65	31		Bosco ceduo	V	—	26	30	9,20
Id.	65	32	—	Bosco alto fusto	III	3	42	30	376,53
Id.	65	33	—	Bosco ceduo	III	—	16	40	16,40
Castello di Pietra	66	3	—	Bosco ceduo	II	9	15	20	1.372,80
Montecuccio.	69	7	—	Bosco ceduo	III	18	96	60	1.896,60
Poggio alle Vedove	96	3	—	Bosco ceduo	III	4	12	80	412,80
Id.	96	4		Bosco alto fusto	II	2	81	60	704,00
Id.	96	12		Bosco alto fusto	II	3	35	10	837,75
				Totali		749	26	56	197.735,35

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Podere Acqua Bona », e « Podere Pietrai », confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà;

Nord: con il limite di proprietà, coincidente in gran parte con la strada vicinale Massa Marittima-Grosseto;

Est: con il limite ovest delle particelle 8 e 10 (F. 20);

Sud-est e *sud*: con la strada comunale di Casteani; con un breve tratto del Goretto del Molino la Guida; con un affluente senza nome del Fiume Bruna; con il fosso della Val di Mezzo; con la linea del frazionamento operato sulla particella 28 (F. 19), la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite nord-ovest della particella 16 (F. 34); con il limite nord della particella 14 (F. 34);

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il Goretto del Molino la Guida, con il fosso Casserone e con il fosso dell'Acqua Bona.

2° Accorpamento, sito in località « S. Benedetto », « Podere Lascone » e « Podere Poggio alle Vedove », confinante:

Nord-est ed *est*: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Campotondello, con il fosso della Valle al confine e con il fiume Bruna;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con un affluente senza nome del fiume Bruna; con la strada vicinale di Pietra; con il fosso del Diavolino; con il fosso dei Capannoni; con parte del limite nord della particella 2 (F. 95); per un breve tratto con il fosso delle Mortelle; con il fosso della Fonte all'Olmo; con parte del limite est e nord della particella 2 (F. 93), coincidente in parte con la strada vicinale vecchia Gavorrano Pietra; con il fosso delle Cannucce II; nuovamente con parte del limite nord della particella 2 (F. 93); con il fosso delle Cannucce I; nuovamente con la strada vicinale vecchia di Gavorrano Pietra;

Ovest e *nord-ovest*: con il limite est e nord della particella 16 (F. 65); con il limite di proprietà coincidente in gran parte con il fosso del Pozzolino e con il fiume Bruna.

3° Accorpamento, sito in località « Castello di Pietra » e « Podere Castello », confinante:

Nord: con parte del limite sud-est della particella 16 (F. 36); con un breve tratto del limite sud della particella 17 (F. 36); con il limite sud-ovest delle particelle 1 e 10 (F. 66);

Est: con il limite nord-ovest, ovest e sud della particella 4 (F. 66); con parte del limite ovest della particella 9 (F. 38); con parte del limite nord della particella 11 (F. 60) e con la linea del frazionamento operato sulla stessa particella la cui parte est fa parte di terreni esonerati dall'esproprio ai sensi dell'art. 10 della legge Stralcio; con il limite est della particella 17 (F. 67); con parte del limite nord della particella 5 (F. 67) e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte est fa parte dei terreni esonerati dall'esproprio ai sensi dell'art. 10 della legge Stralcio;

Sud: con il limte di proprietà coincidente con il fosso dei Vaccai e con un fosso senza nome affluente del fosso suddetto;

Ovest: con parte del limite sud-est della particella 13 (F. 66) e con il limite est della particella 2 (F. 66).

4° Accorpamento, sito in località « S. Agata Bruna », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Campotondello.

L'indennità di espropriazione è di L. 67.581.740,15 (sessantasettemilionicinquecentoottantunomilasettecentoquaranta e cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3524.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Massetani Serafino fu Emilio, nel comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei fronti di Massetani Serafino fu Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massetani Serafino fu Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 15.48.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 39. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Massetani Serafino fu Emilio, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 794 (N. C.)					
La Chiusa di Scopeto	200	22	—	Bosco ceduo	III	2	33	20	139,92
Scopeto.	200	58(p)	—	Seminativo arborato.	II	1	36	30	667,84
Id.	200	62	—	Bosco ceduo	III	1	74	20	104,52
Id.	200	63	—	Incolto sterile.	—	0	56	60	—
Id.	200	64	—	Seminativo	IV	0	01	30	1,88
Id.	200	65	—	Id.	III	0	23	60	63,72
Id.	200	66	—	Uliveto.	III	0	28	00	109,20
Id.	200	67	—	Fabbr. rur. con la corte n. 55.	—	0	25	00	—
Id.	200	68	—	Uliveto.	III	0	17	70	69,03
Id.	200	69	—	Seminativo	II	1	02	30	501,27
Id.	200	70	—	Seminativo arborato.	III	0	94	70	350,39
Id.	200	71	—	Pascolo.	III	0	13	50	0,54
Id.	200	72	—	Seminativo	III	5	26	80	1.422,36
Id.	200	74	—	Id.	III	0	72	90	196,83
Id.	200	75	—	Fabbr. rurale.	—	0	42	80	—
				Totali		15	48	90	3.627,50

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Scopeto» distinto al N. C. al foglio n. 200, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 58, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con il limite ovest della particella 60;

Sud: con il botro di Scopeto; con il limite di proprietà;

Ovest: con il limte est della particella 61 e con la strada vicinale del Poggio Melato.

L'indennità di espropriazione è di L. 334.074,46 (trecentotrentaquattromilasettantaquattro e cent. 46) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3525.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Mazzoncini Tullio di Silvio, nel comune di Grosseto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoncini Tullio di Silvio, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoncini Tullio di Silvio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 56.76.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 40. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mazzoncini Tullio di Silvio, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1043 (*N. C.*)					
Pian della Molla.	52	6	—	Seminativo	II	51	30	30	19.495,14
Id.	52	8	—	Fabbricato rurale		—	31	50	—
Id.	51	2 (p)	—	Seminativo	II	5	15	18	1.957,68
					Totali	56	76	98	21.452,82

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Poggetti Nuovi», confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (F. 51), la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite est della citata particella 2 (F. 51) e con parte del limite sud della particella 1 (F. 51);

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il canale Molla, che per lungo tratto coincide con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite sud della particella 2 (F. 51) e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.079.430,60 (settemilionisettantanovemilaquattrocentotrenta e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3526.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Micara Maria fu Giuseppe, vedova Tedeschi, nel comune di Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2494, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 68.15.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 43. - PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79610 (V. C.)			
Posta di Forano.	146	288	—	Seminativo	9	40	225,03
Id.	146	37	—	Pascolo.	2	03	27,78
Id.	146	38(p)	—	Seminativo	166	09	3.976,19
Id.	146	248	—	Id.	20	18	843,52
Id.	146	250	—	Pascolo.	4	99	68,25
Id.	146	249	—	Seminativo	1	60	38,30
Id.	146	251	—	Id.	55	24	1.322,44
Id.	146	33	—	Id.	106	16	2.541,44
Id.	146	34	—	Bosco ceduo	2	09	27,02
S. Brigida.	89	35(p)	—	Seminativo	313	76	7.511,42
				Totali	681	54	16.581,39

Pari ad Ha. 68.15.40

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2494 del 16 maggio 1952 della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 68.15.40 e ad un reddito dominicale di L. 22.361,83 (ventiduemilatrecentosessantuno e cent. 83).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Posta di Forano », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 35 (mappa 89), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 35 (mappa 89), la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con la strada provinciale Braccianese (II tronco); con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulla particella 38 (mappa 146), la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite nord e con i limiti ovest e sud della particella 36 (mappa 146), con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Posta Forano;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Posta Forano e con la strada vicinale di Cornazzano o delle Cadute.

Nell'accorpamento descritto è esclusa dall'esproprio la particella 38 in parte (mappa 146).

L'indennità di espropriazione è di L. 6,949.060, 35 (seimilioninovecentoquarantanovemilasessanta e cent. 35) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3527.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, in comune di Vetralla (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, per i terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micaria Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 128.64.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica taliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 42. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, in comune di Vetralla (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente pèr la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 6754 (V. C.)									
Pian. Polana.	VI	1	—	Seminativo	—	24	86	50	2.774,92
Id.	VI	2	—	Id.	—	0	56	50	63,04
Id.	VI	3	—	Id.	—	0	63	60	70,99
Id.	VI	5	—	Id.	—	5	68	00	633,89
Id.	VI	6	—	Id.	—	2	40	00	267,84
Grotta Cavallara.	VI	7	—	Id.	—	5	05	00	563,58
Id.	VI	8	—	Id.	—	0	33	50	37,37
Id,	VI	9	—	Id.	—	0	94	50	105,45
Id.	VI	10	—	Id.	—	10	67	00	1.728,54

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiar	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 6754 (*V. C.*)					
Grotta Cavallara.	VI	11	—	Pascolo.	—	0	51	50	24,10
Id.	VI	12	·	Seminativo		17	24	00	1.923,98
Id.	VI	13	—	Id.		3	72	00	415,15
Id.	VI	14	·	Id.		2	61	00	422,82
Id.	VI	15		Pascolo.		0	80	00	37,44
Id.	VI	19		Id.	..	0	54	50	25,27
Id.	VI	20		Seminativo		2	40	00	267,84
Id.	VI	21		Bosco ceduo		0	36	50	22,32
Id.	VI	22		Seminativo	..	0	72	00	80,35
Id.	VI	23		Id.	—	2	15	00	239.94
Id.	VI	24		Id.		0	31	20	34,81
Id.	VI	25		Id.		2	70	00	301,32
Id.	VI	26		Id.		2	19	00	244,40
Id.	VI	26	1/2	Id.		2	00	00	223,20
Id.	VI	27		Id.		8	95	00	998,82
Pian Polana.	VI	109		Id.	—	20	18	50	2.252,63
Valle Falsetta.	VI	91	—	Id.		10	10	00	1.127,16
				Torali		128	64	80	14.887,17

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Grotta Cavallara », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada del Piano del Carmine;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che conduce a Rerchia;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.084.458,97 (seimilioniottantaquattromilaquattrocentocinquantotto e centesimi 97) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3528.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, in comune di Viterbo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2494, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 24.44.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica taliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 41. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione dela Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiar	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 7365 (V. C.)					
Madonna del Rosario	XXVIII	92	—	Seminativo.	—	2	40	00	267,84
Id.	XXVIII	39	A	Id.	—	7	41	00	826,95
Id.	XXVIII	39	B	Id.	—	8	50	00	948,60
Id.	XXVIII	93	A	Id.	—	0	60	00	66,96
Id.	XXVIII	93	B	Id.	—	2	20	00	245,52
Grotte Nuove	XXVIII	23	B	Id.	—	1	78	80	199,55
Id.	XXVIII	79	A	Id.	—	0	64	00	71,42
Id.	XXVIII	79	B	Id.	—	0	26	40	29,45
Madonna del Rosario	XXVIII	40	—	Id.		0	14	60	28,37
Id.	XXVIII	41	A	Id.	-	0	09	00	10,04
Id.	XXVIII	41	B	Id.	—	0	40	20	44,86
				Totali		24	44	00	2.739,56

CONFINI.

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Madonna del Rosario », confina:

Nord ed est: con limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada da Tuscania a Vetralla;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.122.195,72 (unmilionecentoventiduemilacentonovantacinque e cent. 72) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3529.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Nardi Giuseppe fu Domenico, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della marem-

ma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Nardi Giuseppe fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Nardi Giuseppe fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 2.30.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica taliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 44. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Nardi Giuseppe fu Domenico, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ		Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 744 (N. C.)										
Le Pievacce.	34	7(p)	—	Seminativo	AA1A3	I	2	30	58	1.152,92

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località «Le Pievacce» confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 (f. 34), la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Riotorto-Piombino.

L'indennità di espropriazione è di L. 357.405,20 (trecentocinquantasettemilaquattrocentocinque e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3530.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Olivieri Oliviero fu Sante, in Comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Oliviero fu Sante, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2423, della Commissione Censuaria Centrale, relativo al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Oliviero fu Sante, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), per una superficie di ettari 1.44.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica taliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 45. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Olivieri Oliviero fu Sante, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2361 *(V. C.)*			
Uomo Morto	VII	34 (p)	—	Prato	2	54	149,56
Id.	VII	35	1 (p)	Pascolo.	4	70	64,30
Id.	VII	481	1 R (p)	Seminativo	5	00	102,60
Id.	VII	33 (p)	(p)	Pascolo.	2	24	30,64
				Totali	14	48	347,10
				Pari ad Ha. 1.44.80			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2423 in data 27 marzo 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 1.44.80 e ad un reddito dominicale di L. 378,94 (trecentosettantotto e cent. 94).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Uomo Morto » distinto a V. C. alla Sez. VII, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 33, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 33, 34, 35/1 e 48/1/R, le cui parti est sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio;

Sud: con parte del limite nord-ovest della particella 48/2/R;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 48/1/R, 35/1, 34 e 33 le cui parti ovest rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 144.013,30 (centoquarantaquattromilatredici e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3531.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Paolocci Agostino fu Manfredi, Paolocci Marcello di Agostino, in comune di Formello (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paolocci Agostino fu Manfredi, Paolocci Marcello di Agostino, per i terreni ricadenti nel comune di Formello (provincia di Roma);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paolocci Agostino fu Manfredi, Paolocci Marcello di Agostino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Formello (provincia di Roma), per una superficie di ettari 5.44.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 46. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paolocci Agostino fu Manfredi, Paolocci Marcello di Agostino, in comune di Formello (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 329 (N. C									
La Selvetta	21	2(Pp)	—	Seminativo	III	5	44	23	1.795,96

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «La Selvetta» confina:

Nord: con la liena del frazionamento operato sulla particella 2 (mappa 21), la cui parte nord è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (mappa 21), la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con la strada comunale della Vaccareccia.

L'indennità di espropriazione è di L. 248.326,98 (duecentoquarantottomilatrecentoventisei e cent. 98) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3532.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Papaleo Wanda-Iole di Francesco, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Papaleo Wanda-Jole di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d' Orcia (provincia di Siena);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Papaleo Wanda-Jole di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 34.21.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 47. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Papaleo Wanda-Iole di Francesco maritata Pugliesi, in comune di Castiglion d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 1373 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Onzola	82	1		Pascolo cespugliato	II		09	50	2,38
Id.	82	2		Bosco misto	II	—	14	40	9,36
Id.	82	3	—	Pascolo.	I	—	51	30	23,08
Acqua Salata	82	14	—	Bosco misto	II	3	04	80	198,12
Id.	82	15	—	Pascolo arborato	I	3	32	90	199,74
Id.	82	16	—	Bosco misto	II	3	95	90	257,34
Id.	82	5(p)	—	Pascolo cespugliato	I	2	25	00	78,75
Id.	82	4(p)		Pascolo.	I		65	00	29,25
Id.	82	6(p)	—	Seminativo	III	3	39	32	475,05
Id.	82	7	—	Uliveto.	II	3	83	40	1456,92
Id.	82	11		Uliveto.	II	—	62	00	235,60
Id.	82	17	—	Seminativo	III		67	10	93,94
Id.	82	8	—	Seminativo arborato.	IV	2	61	10	404,71
Id.	82	9	—	Bosco misto	II	—	23	30	15,14
Spinello.	83	1	—	Bosco ceduo	III	—	06	50	2,28
Id.	83	2	—	Pascolo arborato	II	1	72	70	60,44
Id.	83	3	—	Pascolo cespugliato	II	—	02	60	0,65
Id.	83	4	—	Pascolo.	I	6	17	80	278,00
Acqua Salata	83	14	—	Seminativo	III		05	80	8,12
Id.	83	15	—	Uliveto.	II		16	20	61,56
Id.	83	19	—	Fabbr. rur. con la corte n. 13 foglio 82	—	—	23	70	—
Id.	82	13		Corte unita al n. 19 foglio 83.	—	—	01	20	—
Id.	83	16(p)	—	Seminativo	III	—	40	36	56,50
				Totali		34	21	88	3.946,93

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Acquasalata», confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Onzola;

Sud-est: con la strada vicinale dell'Acqua Salata; con parte del limite ovest della particella 13 (foglio 83); con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 83), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 21 (foglio 83);

Ovest: con parte del limite est della particella 3 (foglio 97); con il limite est della particella 1 (foglio 97); con un brevissimo tratto della strada vicinale dell'Acqua Salata; con parte del limite sud della particella 12 (foglio 82); con un breve tratto della strada vicinale dell'Acqua Salata; con il limite nord delle particelle 12 e 18 (foglio 82); con parte del limite est lella particella 5 (foglio 82); con parte del limite sud della particella 6 (foglio 82) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 5-4 (foglio 82) e nuovamente sulla 5, le cui parti ovest rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.679.745,20 (unmilioneseicentosettantanovemilasettecentoquarantacinque e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3533.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di poprietà di Parenti Remo fu Gaudenzio, in comune di Pitigliano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei con fronti di Parenti Remo fu Gaudenzio, per i terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2470 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Parenti Remo fu Gaudenzio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 26.13.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 48. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parenti Remo fu Gaudenzio, in comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 13305 *(V. C.)*		
	G	35		Lavorativo	120.598	753,60
	G	95	98	Id.	25.910	152,40
	G	96	99	Id.	95.863	563,96
	G	34	—	Id.	524.900	3278,88
				Totali	767.271	4748,84

Pari ad Ha. 26 13.47

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « distinto a V.C. alla sez. G, confina:

Nord-ovest: con i limiti sud delle particelle 36 e 39 e con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà; con parte del limite ovest della particella 97;

Sud-est: con parte del limite est e con il limite nord della particella 32; con il botro Brasole; con parte del limite nord della particella 29; con il limite est e con parte del limite nord della particella 33; con il limite nord della particella 28;

Ovest: con parte dei limiti est delle particelle 26 e 21.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.469.355,20 (duemilioniquattrocentosessantanovemilatrecentocinquantacinque e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3534.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Parenti Remo fu Gaudenzio, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Parenti Remo fu Gaudenzio, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo):

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2470 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Parenti Remo fu Gaudenzio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 63.44.56, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 49. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parenti Remo fu Gaudenzio, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazion e della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 9986 (V. C.)					
Caprina	VI	241		Seminativo		9	25	00	1.032,30
Id.	VI	32	—	Prato colonico	—	1	88	00	744,48
Id.	VI	243	2	Seminativo	—	3	40	00	660,96
Id.	VI	34	—	Pascolo.	—	0	14	70	6,88
Acqua Ferrata.	VI	33	1	Seminativo	—	3	40	00	379,44
Id.	VI	242	—	Id.	—	3	00	00	334,80
Id.	VI	243	3	Id.	—	1	20	00	133,92
Id.	VI	33	2(p)	Id.	—	24	50	00	2.734,20
Id.	VI	243	1(p)	Id.	—	1	70	24	330,94
Campo S. Lorenzo	VI	111	2(p)	Id.	—	1	05	60	205,28
Id.	VI	321	2(p)	Id.	—	13	91	02	1.552,37
					Totali	63	44	56	8.115,57

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradrescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2470 del 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 63.44.56 e ad un reddito dominicale di L. 15.158,77 (quindicimilacentocinquantotto e cent. 77).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Acqua Ferrata » distinto a V.C. alla Sez. VI, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 33/2 e 243/1 le cui parti est e nord rimangono alla ditta; per un breve tratto con il fosso della Crapina; con la linea del frazionamento operato sulla particella 111/2, la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite ovest della particella 321/2 e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Acqua Ferrata.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.695.487,42 (tremilioniseicentonovantacinquemilaquattrocentottantasette e cent. 42) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3535.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Pellegrini Carlo fu Basilio, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pellegrini Carlo, fu Basilio, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropria. compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pellegrini Carlo, fu Basilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 18.07.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 50. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pellegrini Carlo fu Basilio, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 1421 (N. C.)									
Ferna.	95	16(p)	—	Seminativo	III	11	60	90	2.553,98
Id.	95	14	—	Pascolo cespugliato	I	—	49	80	29,88
Quercetino	71	54(p)		Uliveto.	II	—	48	03	324,18
Id.	71	56(p)	—	Pascolo cespugliato	I	—	55	60	33,36
Macchia al Lanzi	95	13(p)	—	Seminativo	IV	4	93	60	666,36
					Totali	18	07	93	3.607,76

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Quercetino », confina:

Nord: con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 53 (F. 71); con parte del limite sud della particella 54 (F. 71); con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite sud delle particelle 41-42-43-47 (F. 71) coincidente in parte con una strada vicinale;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Castellato;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con un breve tratto della strada vicinale Serranzano;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale del Quercetino.

L'indennità di espropriazione è di L. 435.139,45 (quattrocentotrentacinquemilacentotrentanove e cent. 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3536.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Peragallo Vittorio e Mario di Cornelio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peragallo Vittorio e Mario di Cornelio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peragallo Vittorio e Mario di Cornelio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 82.64.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 51. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peragallo Vittorio e Mario di Cornelio, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79729/66825 (*V. C.*)			
Quarto della Caduta	122	165	—	Seminativo	6	13	256,23
Id.	122	162	—	Id.	58	66	2.451,99
Id.	122	163	—	Pascolo.	0	95	13,00
Id.	122	164	—	Id.	2	10	28,73
Id.	122	166 (p)	—	Seminativo	645	07	15.442,88
Id.	122	168 (p)	—	Id.	14	90	356,70
Id.	122	170	—	Id.	80	31	3.356,96
Id.	122	171	—	Bosco ceduo	15	12	120,65
Id.	122	188	—	Pascolo.	3	21	15,85
				Totali .	826	45	22.042,99

Pari ad Ha. 82.64.50

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Quarto della tenuta », distinto a V.C. alla mappa 122, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Cornazzano-Ceri;
Est: con un affluente del fosso della Cadutella coincidente con il limite ovest della particella 161 e con parte di detto limite delle particelle 244 e 147;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 166 e 168, le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo »;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Cadutella.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.177.338,15 (novemilionicentosettantasettemilatrecentotrentotto e cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3537

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Perrucchetti Giovanni fu Giovan Battista, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Perrucchetti Giovanni fu Giovan Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);
Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2322 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;
Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Perrucchetti Giovanni fu Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 152.18.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 52. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Perrucchetti Giovanni fu Giovanni Battista, in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 652 (N. C.)					
Podere Sacchina	11	12	—	Seminativo	IV	1	45	00	203,00
Podere Corrente	11	16	—	Id.	V	1	31	60	78,96
Id.	11	17	—	Corte rur. un. al n. 7 foglio 23.	—	0	04	20	—
Id.	11	18	—	Seminativo arborato.	IV	1	08	70	260,88
Podere Sacchina	11	19	—	Pascolo.	II	0	20	20	5,66
Id.	11	20	—	Pascolo cespugliato	III	1	10	20	7,71
Id.	11	21	—	Seminativo arborato.	IV	1	43	00	343,20
Id.	11	24	—	Id.	IV	0	89	60	215,04
Id.	11	25	—	Fabbricato rurale	—	0	10	60	—
Id.	11	26	—	Seminativo arborato.	IV	0	40	20	96,48
Id.	11	27	—	Seminativo	V	23	88	30	1.432,98
Id.	11	28	—	Pascolo cespugliato	III	0	11	90	0,83
Id.	11	29	—	Seminativo	IV	0	14	80	20,72
Id.	11	30	—	Seminativo arborato.	IV	2	87	10	689,04
Id.	11	31	—	Pascolo.	II	0	07	50	2,10
Id.	11	32	—	Seminativo arborato.	IV	2	18	10	523,44
Id.	11	37	—	Seminativo	V	15	73	50	944,19
Il Corrente	23	5	—	Seminativo arborato	IV	2	30	80	553,92
Id.	23	7	—	Fabbr. rur. con la c. n. 17 F. 11	—	0	38	50	—
Il Vallone	23	8 (p)	—	Seminativo	IV	0	79	39	111,14
Il Corrente	23	9	—	Semi nativo arborato	IV	3	98	30	955,92
Podere La Pieve	23	12 (p)	—	Bosco ceduo	I	4	31	40	431,40
Fonte Migliani	23	37	—	Vigneto	II	0	35	00	192,50
Id.	23	38	—	Seminativo	IV	7	97	60	1.116,64
Id.	23	39	—	Seminativo arborato.	IV	1	16	40	279,36
Id.	23	40	—	Seminativo	IV	0	12	00	16,80
Id.	23	41	—	Uliveto.	III	7	57	20	2.801,64
Id.	23	42	—	Bosco ceduo	II	0	08	50	6,38
Id.	23	43	—	Seminativo	III	0	06	70	17,42
Id.	23	44	—	Fabbricato rurale	—	0	53	50	—
Id.	23	46	—	Id.	—	0	09	20	—
Id.	23	47	—	Bosco alto fusto	III	0	03	70	1,78
Podere Fonte Barbera	23	48	—	Fabbr. rur con la corte n. 58.	—	0	20	70	—
Id.	23	49	—	Pascolo cespugliato	III	0	07	40	0,52
Fonte Migliani.	23	50	—	Pascolo cespugliato	III	0	19	50	1,36
Id.	23	51	—	Seminativo	V	12	22	10	733,26
Id.	23	52	—	Pascolo cespugliato	III	0	34	00	2,38
Id.	23	53	—	Id.	III	0	04	30	0,30
Id.	23	54	—	Pascolo.	II	0	21	90	6,13
Id.	23	55	—	Seminativo	III	0	56	50	146,90
Id.	23	56	—	Seminativo arborato.	III	1	21	40	449,18
Id.	23	57	—	Seminativo .	III	0	12	80	33,28
Id.	23	58	—	Corte rur. al n. 48	—	0	07	60	—
Id.	23	59	—	Fabbricato rurale	—	0	01	20	—
Id.	23	60	—	Uliveto.	III	6	80	10	2.516,37
Id.	23	61	—	Seminativo	IV	3	38	40	473,76
Id.	23	62	—	Pascolo.	I	0	14	10	7,76
Id.	23	63	—	Bosco ceduo	IV	0	17	30	6,23
Id.	23	80 (p)	—	Uliveto.	I	0	18	82	117,62
I Casaloni.	23	97	—	Pascolo cespugliato	III	0	29	30	2,05
Id.	23	99	—	Seminativo	V	10	35	20	621,12
Id.	23	100	—	Bosco ceduo	IV	0	29	20	10,51
Id.	23	101	—	Pascolo.	II	0	07	20	2,02
Id.	23	103	—	id.	I	0	07	60	4,18
Macinaia	23	105	—	Seminativo arborato.	IV	2	75	30	660,72
Id.	23	106	—	Seminativo.	IV	0	40	60	56,84
Id.	23	107	—	Bosco alto fusto	III	0	01	80	0,86
Id.	23	108	—	Seminativo	III	0	07	60	19,76
Id.	23	109	—	id.	IV	0	50	90	71,26
Fonte Migliani.	23	110	—	id.	IV	5	06	50	709,10
Id.	23	111	—	Vigneto	II	0	12	10	66,55
Id.	23	115	—	Uliveto.	II	0	65	80	515,84
I Casaloni.	23	14	—	Seminativo	IV	0	34	20	47,88
Id.	23	19	—	Id.	IV	3	07	00	429,80
Macinaia	24	30	—	Uliveto.	II	0	43	00	206,40
Id.	24	32	—	Vigneto	II	0	19	20	105,60
Id.	24	33	—	Seminativo arborato.	IV	5	47	80	1.314,72
Id.	24	34	—	Fabbricato rurale	—	0	20	40	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastale n.* 652 (*V. C.*)					
Macinaia	24	35	—	Uliveto.	II	0	41	90	201,12
Id.	24	36	—	Vigneto	II	0	24	40	134,20
La Ciambella	24	80	—	Seminativo	IV	0	07	80	10,92
Ligia	24	88	—	Seminativo arborato.	III	1	94	60	720,02
Id.	24	100(p)	—	Uliveto.	II	2	04	50	981,60
Id.	24	107	—	Frutteto	Unica	0	26	70	293,70
Id.	24	108	—	Fabbricato rurale	—	0	03	00	—
Id.	24	109	—	Corte un. al n. 106	—	0	03	70	—
Id.	24	110	—	Uliveto.	II	0	33	50	160,80
Id.	24	111		Seminativo arborato.	III	0	84	90	314 13
Id.	24	112	—	Vigneto	I	0	18	30	137,25
Id.	24	113	—	Uliveto.	II	0	48	20	231,36
Id.	24	137	—	Seminativo	III	0	62	70	231,99
Podere Molino.	25	26	—	Fabbricato rurale	—	0	07	90	—
Id.	25	27	—	Uliveto.	I	0	06	60	41,25
Id.	25	28	—	Seminativo	III	0	04	80	12,48
Id.	25	29	—	Fabbricato rurale	—	0	00	71	—
Id.	25	30	—	Seminativo	IV	0	21	20	29,68
Id.	25	31	—	Uliveto.	III	1	03	80	384,06
Id.	25	32	—	Pascolo cespugliato	III	0	11	50	0,81
Id.	25	33	—	Seminativo	IV	0	25	60	35,84
Id.	25	34	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	10	0,41
Ligia	25	76	—	Uliveto.	II	1	29	70	622,56
Id.	25	77	—	Seminativo arborato.	III	0	01	60	5,92
Id.	25	78	—	Fabbricato rurale	—	0	13	20	—
Grotta Stangallina	25	84	—	Pascolo.	I	0	07	90	4,35
Ligia	25	94	—	Uliveto.	II	1	30	60	626,88
Ligia	25	95	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	80	1,10
I Poderini.	25	147	—	Castagneto da frutto	Unica	0	38	60	52,11
La Ciambella	24	81	—	Uliveto.	II	0	07	80	37,44
Id.	24	82	—	Seminativo	IV	0	05	10	7,14
Fonte Migliani.	23	92	—	Seminativo arborato.	III	0	17	60	65,12
				Totali		152	18	82	25.793,63

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito daiseguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Sacchina e Fonte Migliani », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con i botri di Uliveto e della Bottraia;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della Macinaia;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Montecatini e con il botro della Macinaia; con la linea del frazionamento operato sulla particella 80 (F. 23), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con la strada comunale di Montecatini e con la strada vicinale del Corrente; con parte del limite est e con il limite sud della particella 12 (F. 23); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 12 e 8 (F. 23), le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite nord-est della particella 8 (F. 23); con parte del limite sud-est della particella 6 (F. 23); con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Ligia e Molino », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il botro della Macinaia;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà; con parte del limite est della particella 105 (F. 24); con parte del limite ovest della particella 107 (F. 24) facente parte del presente accorpamento; con il limite nord-est della particella 100 (F. 24); con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte est rimane alla ditta; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Montecatini; con il limite est della particella 78 (F. 24) ed infine con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Montecatini.

Si espropria inoltre la particella 147 (F.25); situata a sud-est dell'accorpamento sopradescritto.

E' esclusa dall'esproprio la particella 106 (F.24).

L'indennità di espropriazione è di L. 4.746.719,68 (quattromilionisettecentoquarantaseimilasettecentodiciannove e cent. 68) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3538.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Ponticelli Luigi fu Benedetto, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ponticelli Luigi fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);
Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per nonn aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 7 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ponticelli Luigi fu Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti lel Governo, registro n. 70, *foglio n.* 53. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ponticelli Luigi fu Benedetto, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1368 (*N. C.*)					
Rispescia	147	11 (p)	—	Pascolo cespugliato	III	27	32	74	546,54
Id.	147	22 (p)	—	Pascolo cespugliato	II	7	52	10	376,04
Id.	147	23	—	Fabbricato rurale	—	—	03	50	—
Poggio al Lupo	148	11 (p)	—	Pascolo cespugliato	III	76	51	00	1.530,19
Id.	148	6	—	Pascolo cespugliato	III	120	96	15	2.419,23
Pod. Pianetto .	102	30	—	Seminativo	I	25	36	30	11.413,35
Canale Maretello.	102	33	—	Seminativo	II	30	51	60	11.596,08
Id.	102	34	—	Pascolo.	I	—	78	90	102,57
Id.	102	42 (p)	—	Seminativo	II	10	97	71	4.171,31
					Totali	300	00	00	32.155,31

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località «Poggio al Lupo», confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Rispescia; con il limite ovest, sud ed est della particella 7 (F. 148); nuovamente con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Rispescia;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con un fosso senza nome affluente del fosso Migliarino; con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (F. 148), la cui parte sud-ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite nord-est delle particelle 18 e 5 (F. 148);

Nord-ovest: con parte del limite sud-est della particella 6 (F.147); con il limite sud-est delle particelle 9 e 10 (F. 147); nuovamente con parte del limite sud-est della particella 6 (F. 147); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 11 e 22 (F. 147), le cui parti ovest ricadono nei terreni soggetti ad esproprio.

2° Accorpamento, sito in località «Canale Maretello», confinante:

Nord: con la strada provinciale S. Rocco;

Est: con un tratto del fosso dei Mulini: con la linea del frazionamento operato sulla particella 42 (F. 102), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Martello;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso dei Mulini.

L'indennità di espropriazione è di L. 10.872.691,70 (diecimilioniottocentosettantaduemilaseicentonovantuno e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3539.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Rinaldi Francesco fu Augusto, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Francesco fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2412, della Commissione Censuaria Centrale, relativi al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Francesco fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 196,13, pari ad ettari 19.61.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 55. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rinaldi Francesco fu Augusto, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79240 (V. C.)			
Ponte Galera	XV	173	—	Seminativo	1	64	68,55
Id.	XV	14	—	Pascolo.	17	35	237,35
Id.	XV	180	—	id.	17	49	239,25
Id.	XV	182(p)	—	Seminativo	114	19	2.734,62
Id.	XV	19(p)	—	Pascolo.	4	40	60,19
Id.	XV	21	—	id.	4	01	54,87
Id.	XV	22(Pp)	—	Prato	30	95	1.999,46
Id.	XV	20(p)	—	id.	1	10	71,06
Id.	XV	16(p)	—	Pascolo.	5	00	68.40
				Totali .	196	13	5.533,75

Pari ad Ha. 19.61.30

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località «Ponte Galera», confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite nord-ovest delle particelle 177 e 26/1 (mappa 15); con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (mappa 15) la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Pisa;

Ovest: con il limite est della particella 73 (mappa 15); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 22, 20, 19, 16 e 182 (tutte della mappa 15), le cui parti ovest sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio.

Lindennità di espropriazione è di L. 2.295.732,00 (duemilioniduecentonovantacinquemilasettecentotrentadue) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3540.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Rinaldi Ignazio fu Augusto, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Ignazio fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2445, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il suhnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta.

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Ignazio fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 251,62, pari ad ettari 25.16.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 54. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rinaldi Ignazio Augusto, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79233 (V. C.)			
Castel Malnome	117	33(p)		Pascolo.	31	00	742,10
Id.	117	34(Pp)		Bosco ceduo	220	62	5.700,82
				Totali	251	62	6.442,92

Pari ad Ha. 25.16.20

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2446 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 25.16.20 e ad un reddito dominicale di L. 6.577,54 (seimilacinquecentosettantasette e cent. 54).

CONFINI:

In territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località «Castel Malnome», distinto a V.C. alla mappa 117 confina:

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 34, la cui parte nord-est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 33, la cui parte ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio; con il limite est della particella 32; con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 33, la cui parte ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio e con parte del limite nord di detta particella; con la linea del frazionamento operato sulla particella 34 la cui parte ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 752.922,00 (settecentocinquantaduemilanovecentoventidue) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3541.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Rinaldi Pietro fu Augusto, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Pietro fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2447, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Pietro fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 230.20, pari ad ettari 23.02.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 56. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rinaldi Pietro fu Augusto, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79237 (V. C.)			
Castel Malnome	117	163 (p)	—	Bosco ceduo	110	48	1.427,40
Id.	117	173		Prato	4	21	399,95
Id.	117	5		Pascolo.	1	08	25,84
Ponte Galera	15	1 (p)	—	id.	21	05	287,96
Castel Malnome	117	4		id.	49	01	1.173,30
Id.	117	6 (p)	—	id.	8	00	191,52
Id.	117	166		Bosco ceduo	0	20	5,17
Id.	117	165		id.	22	04	284,77
Id.	117	169		Pascolo.	14	13	338,28
				Totali	230	20	4.134,19

Pari ad Ha. 23.02.00

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni scpradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2447 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 23.02.00 e ad un reddito dominicale di L. 6.178,71 (seimilacentosettantotto e cent. 71).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Castel Malnome » e « Ponte Galera », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (mappa 15), la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite nord della particella 15 (mappa 15);

Sud: con parte del limite nord della particella 15 (mappa 15);

Ovest: con la linea del frazionamnto operato sulle particelle 163 e 6 (mappa 117), le cui parti ovest sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio; con la linea spezzata del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 163 (mappa 117), le cui parti ovest e sud sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio; con un breve tratto del limite nord della medesima particella e con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.273.957,80 (unmilioneduecentosettantatremilanovecentocinquantasette e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3542.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Rinaldi Tommaso fu Augusto, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Tommaso fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2425, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Tommaso fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 225.04, pari ad ettari 22.50.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 57. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rinaldi Tommaso fu Augusto, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fuscino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79235 (V.C.)			
Castel Malnome	117	3 (p)	—	Pascolo.	211	11	5.053,97
Id.	117	168	—	id.	5	74	137,41
Id.	117	164(p)	—	Bosco	8	19	105,80
				Pari ad Ha 22.50.40	225	04	5.297,18

I dati complessivi di superfice e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2425 in data 27 Marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 22.50.40 e ad un reddito dominicale di L. 6.137,41 (seimilacentotrentasette e cent. 41).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località «Ponte Gelera» e «Castel Malnome», confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con parte del limite ovest della particella 172; con la linea del frazionamento operato sulla particella 3, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3, la cui parte sud-est rimane alla ditta, con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con parte del limite est della particella 164 e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.196.759,60 (duemilicnicentonovantaseimilasettecentcinquantanove e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della Legge 21 Ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3543.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Rotellini Antonio fu Domenico, in comune di Casteldelpiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rotellini Antonio fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Casteldelpiano (provincia di Grosseto):

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rotellini Antonio fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Casteldelpiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 2.05.53, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 58. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rotellini Antonio fu Domenico, in comune di Casteldelpiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Sub-lterni	QUALITÀ	Lett. dist. simbol deduzione	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2043 (*N. C.*)						
S. Angelo	34	320(p)	—	Seminativo irr. arb.	A2	III	0	69	33	194,12
Id.	34	295	—	Semin. irriguo.	A2	II	0	23	80	76,16
Id.	34	322(p)	—	Castagneto da f.		I	1	12	40	314,73
					Totali		2	05	53	585,01

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «S. Angelo», confina:

Nord-ovest: con il limite di proprietà;

Est: con il limite ovest della particella 326 (F. 34); con la linea del frazionamento operato sullla particella 322 (F. 34), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con la strada vicinale della Sansina;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 320 (F. 34), la cui parte ovest rimane alla ditta; con la strada vicinale della Sansina.

L'indennità di espropriazione è di L. 69.161,54 (sessantanovemilacentosessantuno e cent. 54) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della Legge 21 Ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3544.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Sabatini Felice fu Domenico, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sabatini Felice fu Domenico, per i terreni ricaden-

ti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sabatini Felice fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 40.96.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 59. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sabatini Felice fu Domenico, in comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2495 (*V. C.*)					
Vallorca.	VII	425	—	Seminativo	—	1	11	50	180,61
Id.	VII	426	—	id.	—	1	15	50	112,25
Id.	VII	427	—	Pascolo.	—	0	67	00	26,53
Id.	VII	428	—	Seminativo	—	1	68	00	272,16
Id.	VII	429	—	id.	—	0	86	20	139,64
Id.	VII	430	—	id.	—	0	24	50	39.67
Id.	VII	431	—	id.	—	0	35	50	57,49
Valle vitata.	IV	49	1	id.	—	0	48	50	78,55
Id.	IV	49	2	id.	—	0	72	00	69,98
Id.	IV	64	1	id.	—	0	68	00	110,16
Id.	IV	64	2	id.	—	0	60	00	97,20
Id.	IV	761	—	id.	—	2	85	00	277,02
Valle Noceto	IV	752	1	id.	—	1	41	00	228,42
Troscione	IV	942	—	id.	—	1	24	00	120,53
Id.	IV	949	—	id.	—	0	16	20	15,73
Valle Noceto	IV	752	2	id.	—	1	04	20	168,80
Troscione	IV	948	—	id.	—	2	53	00	245,92
Id.	IV	944	—	Pascolo.	—	0	37	50	14,83
Id.	IV	757	R/2	Seminativo	—	3	08	60	299,95
Id.	IV	947	A/2	id.	—	1	63	00	158,47
Troscione	IV	54	1	id.	—	0	34	80	33,82
Piana del Duca	IV	62	2	id.	—	1	04	40	169,13
Id.	IV	62	3	id.	—	0	03	60	5,83
Id.	IV	62	4	id.	—	0	58	30	94,45
Id.	IV	56(p)	—	id.	—	10	30	32	1.001,47
Id.	IV	953	—	id.	—	1	64	00	64,94
Id.	IV	950(p)	—	id.	—	0	28	89	28,08
Id.	IV	952(p)	—	id.	—	0	58	96	23,35
Valle vitata	IV	50	R	id.	—	0	87	30	141,41
Id.	IV	756	—	id.	—	1	43	00	139,00
Troscione	VII	452	—	id.	—	0	44	00	128,30
Id.	VII	453	R	id.	—	0	14	10	22,82
Vallorca.	VII	432	—	id.	—	0	35	20	102,64
					Totali	40	96	07	4.669,15

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2437 in data 27 Marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 40.96,07 e ad un reddito dominicale di L. 7.031,97 (settecentomilatrentuno e cent. 97).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Valle Vitata» e «Vallorca», confinante:
Nord ed Est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite nord-ovest delle particelle 433 e 454 (Sez. VII);
Sud ed Ovest: con il limite di proprietà;

Si espropria inoltre la particella 62/3 (Sez. IV) situata ad ovest dell'accorpamento descritto.

2° Accorpamento in località «Troscione» distinto a V. C. alla Sez. IV, confinante:
Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 56 e 952, le cui parti nord rimangono alla ditta; con il limite sud della particella 762; con la linea del frazionamento operato sulla particella 950, la cui parte nord rimane alla ditta;
Est e Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà; con parte del limite sud della particella 785/4; con il limite sud della particella 954/2 e con parte del limite sud della particella 763/1.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.855.949,36 (unmilioneottocentocinquantacinquemilanovecentoquarantanove e cent. 36) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3545.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Sabatini Felice fu Domenico, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sabatini Felice fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n 2437, della Commissione Censuaria Centrale;
Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sabatini Felice fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro, (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 7.16.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 60. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sabatini Felice fu Domenico, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 239 (V. C.)					
Puntone del Casale	VIII	130	A5	Pascolo.	—	0	38	00	61,56
Id.	VIII	127	1 A	id.	—	1	06	60	69,08
Id.	VIII	128	A	Bosco ceduo	—	0	17	60	15,84
Id.	VIII	129	—	id.	—	0	04	50	4,03
Id.	VIII	143	A	Pascolo.	—	0	08	80	14,26
Id.	VIII	131	1 A5	Sminativo	—	5	40	70	2.141,17
					Totali	7	16	20	2.305,94

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2437 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 7.16.20 e ad un reddito dominicale di L. 2.539,21 (duemilacinquecentotrentanove e cent. 21).—

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Puntone del Casale», distinto alla Sez. VIII, V.C., confina:

Nord-ovest: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada comunale di Montalto;
Sud-ovest: con il limite nord-est delle particelle 130/A/IV e 131/A/IV.

L'indennità di espropriazione è di L. 831.241,82 (ottocentotrentunomiladuecentoquarantuno e cent. 82) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3546.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Sacchetti Teresa e Beatrice di Giovan Battista, in comune di Tolfa (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Teresa e Beatrice di Giovan Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Teresa e Beatrice, di Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma), per una superficie di ettari 748.84.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 61. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Teresa e Beatrice sorelle, di Giovanni Battista, in comune di Tolfa (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2133 (*V. C.*)			
Capanna Pizzuta.	IV	1	—	Pascolo.	1	20	16,42
Id.	IV	2	1	id.	178	32	2.439,41
Id.	IV	2	2	id.	83	98	1.148,86
Longara.	IV	3	—	Bosco ceduo	0	84	4,14
Id.	IV	4	—	id.	40	35	521,32
Capanna Pizzuta.	IV	5	—	id.	4	22	20,86
Longara.	IV	6	3	Seminativo	97	83	2.342,05
Id.	IV	7	—	Bosco ceduo	6	57	84,89
Id.	IV	8	—	id.	1	55	20,03
Piano del Gran Turco	IV	18	4	id.	72	10	1.616,48
Molignano.	IV	22	1	Seminativo	1.046	02	25.041,73
Id.	IV	22	2	id.	183	17	7.656,51
Id.	IV	22	3	id.	146	17	6.109,91
Polledrara.	IV	22	4	id.	41	50	993,51
Pian delle Puttanelle.	IV	22	5	Seminativo art. 106	56	30	278,12
Id.	IV	22	7	Seminativo	181	60	4.347,50
Casalaccio,	IV	23	—	Bosco ceduo	1	35	6,65
Montignano	IV	24	—	id.	1	00	4,94
Id.	IV	25	—	id.	1	50	7,41
Id.	IV	26	—	id.	10	02	49,51
Id.	IV	27	—	id.	1	75	39,25
Id.	IV	28	—	Prato	273	02	18.674,57
Saracinesco	IV	31	b	Bosco ceduo	7	08	91,47
Pollegraretta	IV	35	—	id.	2	04	10,07
Id.	IV	36	—	Seminativo art. 106	167	58	827,83
Piano delle Bufale.	IV	44	3	Seminativo	391	65	4.018,31
Id.	IV	44	4	id.	39	00	933,66
Monte Cozzone	IV	49	—	Bosco ceduo	12	41	160,32
Id.	IV	52	—	Pascolo.	31	00	153,14
Pollegraretta	IV	55	—	id.	77	12	1.054,99
Piano delle Bufale.	IV	60	—	id.	34	63	171,08
Id.	IV	61	—	id.	25	20	124,49
Piantone delle Grotte	VIII	51	5	Seminativo	51	85	1.241,27
Id.	VIII	51	6	id.	40	33	965,50
Polledrara.	VIII	55	1	id.	0	12	2,89
Id.	VIII	55	2	id.	7	03	168,30
Piano delle Puttanelle	VIII	57	—	id.	7	09	169,75
Spinacciola	VIII	60	—	Pascolo.	65	12	890,84
Gemelli	VIII	61	—	Bosco ceduo	3	43	16,95
Inetti.	VIII	62	2	Pascolo.	56	68	775,39
Strada del Casalone	VIII	63	—	id.	0	70	9,58
Id.	VIII	64	1	Seminativo art. 106	118	82	586,98
Id.	VIII	64	2	id.	72	44	357,85
Le Spinole	VIII	65	1/A/h	Bosco ceduo	0	38	8,51
Pontone della Grotta.	VIII	51	2	Seminativo	34	83	833,83
Pianton delle Grotte.	VIII	56	—	Bosco da frutto.	3	35	21,62
Id.	VIII	62	1	Bosco ceduo	71	30	1.598,55
Longara.	IV	6	1	Seminativo	727	29	7.461,99
Id.	IV	6	2/r.	id.	150	80	3.610,19
Id.	IV	6	4	id.	189	16	4.528,50
Pian delle Puttanelle.	IV	22	6/r.	id.	666	22	15.949,32

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				segue: *Partita catastale n.* 2133 *(V. C.)*			
Pian delle puttanelle	IV	22	8	Seminativo	162	13	3.881,40
Spinacciola	VIII	58	resto	Pascolo.	69	77	954,45
Id.	VIII	59	—	id.	60	81	831,90
Puntone del Ridolfo	IV	29	—	Bosco ceduo	27	61	136,38
Molaccia	IV	30	—	id.	210	89	2.724,71
Saracinesco	IV	31	c	id.	66	33	856,98
Id.	IV	31	resto	id.	155	14	2.004,42
Id.	IV	32	—	id.	1	12	5,55
Id.	IV	33	—	id.	2	01	9,92
Le Spinole	VIII	65	1 A/i	id.	22	82	511,60
Id.	VIII	65	1/A resto(p)	id.	760	00	17.039,20
Id.	VIII	65	2 (P)	id.	315	69	4.078,67
Id.	VIII	75	—	id.	34	20	168,95
ungara	IV	34	—	id.	114	91	567,65
				TOTALE	7.488	44	151.939,02

Pari ad Ha. 748.84.40

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località «Capanna Pizzuta», «Longara», Molignano», «Montignano», «Pianton delle Grotte», «Le Spinole», «Strada del Casalone», confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Mignone; con parte del limite sud della particella 18/1 (Sez. 4); con parte del limite ovest della particella 64 (Sez. 4); con i limiti nord, ovest e sud della particella 18/2 (Sez. 4) con parte del limite sud, della particella 18/1 (Sez. 4);

Nord-est: con parte del limite sud della particella 18/1 (Sez. 4); con il limite sud-ovest della particella 18/3 (Sez. 4); con un breve tratto della strada del Casalone; con parte del limite sud della particella 37/5 (Sez. 4); con il limite sud-est della particella 63 (Sez. 4); con parti del limite Sud della particella 37/5 (Sez. 4); con parte del limite sud-ovest della particella 51 (Sez. 4); con parte del limite Ovest della particella 37/1r (Sez. 4); con i limiti ovest e sud della particella 59 (Sez 4); con un breve tratto del limite sud-ovest della particella 37/1r (Sez. 4); con il limite Ovest e Sud della particella 37/4 (Sez. 4); con il limite sud della particella 44/1 (Sez. 4);

Sud: con parte del limite ovest della particella 45/2 (Sez. 4); con il limite nord della particella 46 (Sez. 4); con parte del limite nord della particella 65 sub. 2 (Sez. 8),coincidente, per un breve tratto, con il fosso Polledrara; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 65 sub. 2 (Sez. 8), le cui parti est e sud rimangono alla ditta; con la linea del frazionamento operato sulla particella 65 sub. 1/a.r. (Sez. 8), la cui parte sud rimane alla ditta; con il limite di proprietà coincidente, in alcuni tratti, con il fosso della Polledrara;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Mignone.

L'indennità di espropriazione è di L. 48.634.344,40 (quarantottomilioniseicentotrentaquattromilatrecentoquarantaquattro e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3547.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Sellari Franceschini Maria-Grazia fu Libero, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sellari Franceschini Maria Grazia fu Libero, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sellari Franceschini Maria Grazia fu Libero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 10.84.39, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 62. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sellari Frenceschini Maria-Grazia fu Libero, in comune di Magliano Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 112 (N. C.)					
Casa Maria	56	2(p)	—	Seminativo	V	8	04	96	684,22
Id.	56	1(p)	—	Seminativo	IV	2	79	43	433,12
					Totali	10	84	39	1.117,34

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Casa Maria», confina:

Nord: con il fosso del Danese;

Est: con il fosso del Danese e con parte del limite nord-ovest della particella 6 (Foglio 56);

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 2 e 1 (Foglio 56), le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale per il monte Amiata; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (Foglio 56), la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 409.084,60 (lire quattrocentonovemilaottantaquattro e cent. sessanta) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della Legge 21 Ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3548.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Severi Vera fu Romolo, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Severi Vera fu Romolo, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Severi Vera fu Romolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 1.37.86, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 63. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Severi Vera fu Romolo, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del teritorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 4285 (N. C.)									
Poggio al Grillo	265	14 (p)	—	Seminativo	I	—	19	77	75,12
Id.	265	13 (p)	—	Seminativo	I	1	18	09	448,76
				Totali		1	37	86	523,88

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Poggio al Grillo», confina.

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 13 (foglio 265), la cui parte nord-est rimane alla ditta;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 265), la cui parte sud-ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 172.880,40 (centosettantaduemilaottocentottanta e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *18 dicembre 1952, n. 3549.*

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Silenzi Maria Antonietta fu Oreste, in comune di Sutri (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Silenzi Maria Antonietta fu Oreste, per i terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Silenzi Maria Antonietta fu Oreste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 306.61.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 64. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Silenzi Maria Antonietta fu Oreste, in comune di Sutri (provincia di Viterbo) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2168 (*V. C.*)					
La Contea	III	281	—	Seminativo	—	0	69	60	157,86
Id.	III	282(p)	—	id.	—	0	11	30	25,63
				TOTALE		0	80	90	183,49

L'indennità di espropriazione è di L. 70.643,65 (settantamilaseicentoquarantatre e cent. 65) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Partita catastale n. 2104/2409 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiar	REDDITO DOMINICALE Lire
Valle Vecchia	III	722	—	Seminativo	—	1	13	50	147,10
Id.	III	723	—	id.	—	0	39	70	51,44
Id.	III	718	—	id.	—	2	31	70	525,49
Id.	III	721	—	id.	—	10	27	70	1.331,89
Id.	III	724	—	id.	—	6	44	00	834,62
Id.	III	725	—	id.	—	3	49	60	453,10
Id.	III	317	—	id.	—	2	93	30	380,12
Id.	III	319	—	id.	—	1	34	40	174,17
Id.	III	320	—	Pascolo.	—	0	71	70	23,22
Id.	III	321	—	Seminativo	—	0	23	30	30,20
Id.	III	322	—	id.	—	1	12	60	145,94
Id.	III	323	—	id.	—	3	86	60	501,05
Id.	III	324	—	id.	—	1	46	50	189,86
Id.	III	324	1/2	Seminativo	—	0	42	10	54,58
Id.	III	325	—	id.	—	4	11	70	266,80
Id.	III	326	—	Pascolo cesp. ceduo	—	2	81	80	86,22
Id.	III	327	—	Seminativo	—	2	23	20	289,26
Id.	III	328	—	id.	—	3	55	20	460,33
Morracheti	III	498	—	Pascolo cesp. forte	—	1	84	40	86,29
Id.	III	499	—	id.	—	0	56	30	26,35
Id.	III	500	—	id.	—	0	13	00	6,08
Id.	III	501	—	Pascolo.	—	0	13	30	4,32
Id.	III	502	—	Bosco ceduo forte.	—	1	34	40	62,89
Id.	III	503	—	id.	—	3	34	00	156,31
Id.	III	504	—	Seminativo a cesa.	—	1	36	60	132,77
Id.	III	505	—	Seminativo	—	2	40	00	311,04
Id.	III	506	—	id.	—	0	99	60	129,10
Id.	III	507	—	Seminativo a cesa.	—	1	64	30	159,70
Id.	III	508	—	Pascolo cespugliato	—	1	83	20	56,05
Id.	III	509	—	id.	—	1	40	40	42,95
Id.	III	516	—	Seminativo	—	0	92	20	59,76
Id.	III	517	—	Pascolo.	—	0	31	80	10,30
Id.	III	518	—	id.	—	0	25	20	8,17
Id.	III	518	1/2	id.	—	0	39	90	12,92
Id.	III	519	—	Seminativo a cesa.	—	0	51	30	49,86
Id.	III	520	—	Pascolo cespugliato.	—	0	24	70	7,56
Id.	III	521	—	Seminativo	—	1	37	00	88,78
Id.	III	522	—	id.	—	1	11	00	143,86
Id.	III	523	—	Seminativo a cesa.	—	0	98	20	95,44
id.	III	524	—	Seminativo	—	1	55	40	201,38
Id.	III	527	—	id.	—	1	31	40	520,34
Id.	III	528	—	id.	—	8	50	00	1.101,60
Valle Vecchia	III	717	—	id.	—	3	08	00	698,54
Id.	III	719	—	id.	—	1	18	50	268,74
Id.	III	720	—	id.	—	2	36	80	537,05
Morracheti	III	803	—	id.	—	1	35	70	87,95
Valle Vecchia	III	315	—	id.	—	0	18	20	41,29
Sterpagli	III	562	—	Pascolo cesp. forte	—	3	32	00	155,38
Id.	III	563	—	Seminativo	—	1	24	20	160,96
Id.	III	564	—	id.	—	1	04	80	135,83
Id.	III	565	—	Pascolo cesp. forte	—	0	33	60	15,73
Id.	III	749	—	Seminativo	—	1	25	00	81,00
Id.	III	750	—	id.	—	1	20	40	156,02
Prato Taffo	III	486	—	id.	—	0	94	50	122,47
Sterpagli	III	566	—	id.	—	1	00	70	130,50
Id.	III	567	—	id.	—	1	10	70	143,46
Prato Taffo	III	789	—	Pascolo cesp. forte	—	0	21	00	9,83
Morracheti	III	311	—	Seminativo	—	1	59	60	206,86
Valle Vecchia	III	716	—	id.	—	1	09	80	249 01
Morracheti	III	525	rata	id.	—	4	55	90	590,83
Prato Taffo	III	790	—	Pascolo cesp. forte	—	16	86	00	789,05
Morracheti	III	526	—	Seminativo	—	5	35	30	2.119,79
Strada di Nepi	III	216(p)	—	id.	—	11	58	15	1.500,97
Id.	III	217	—	Bosco ceduo forte.	—	1	84	10	86,15
Id.	III	218	—	Prato	—	1	35	20	306,65
Id.	III	219	—	Pascolo.	—	0	14	80	4,79
Id.	III	220	—	id.	—	0	43	50	28,19
Campo del Pozzo	III	135	1(p)	Seminativo	—	7	69	26	996,96
Strada di Nepi	III	221	—	Bosco ceduo misto	—	0	66	60	31,18
Campo Tonnino	III	243	—	Canneto	—	0	29	40	211,68
Id.	III	244(p)	—	Seminativo	—	0	84	70	487,87
Id.	III	245(p)	—	Bosco ceduo misto	—	0	33	20	15,55

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiar	Lire
				segue: *Partita catastale n.* 2104/2409 *(V. C.)*					
Campo Tonnino	III	249	—	Seminativo	—	0	97	20	559,87
Id.	III	250	—	Prato	—	0	83	40	330,26
Id.	III	251	—	Canneto	—	0	16	20	116,64
Id.	III	252	—	Casa di villegg.	—	0	02	00	—
Id.	III	253	—	Casa propr. uso.	—	0	00	20	—
Id.	III	254	—	id.	—	0	01	50	—
Id.	III	255	—	Prato	—	1	33	20	302,11
Valle Mezzogora	III	379	—	Seminativo	—	7	45	50	966,17
Campo del Pozzo	III	737	—	id.	—	6	00	00	777,60
Guado S. Angelo	III	263	—	Pascolo cesp. ceduo	—	1	10	20	33 73
Id.	III	264	—	Pascolo.	—	0	92	90	60,19
Campo del Pozzo	III	135	2(p)	Seminativo	—	5	19	68	673,51
Id.	III	736(p)	—	Pascolo.	—	1	95	84	126,90
Guado S. Angelo	III	265	—	id.	—	2	56	30	83,05
Id.	III	266	—	id.	—	0	84	60	54,83
Id.	III	267	—	Seminativo	—	12	40	00	1.607,04
Id.	III	268	—	Pascolo cespugliato	—	2	01	60	61,70
Id.	III	269	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	36	10	11,05
Monte del Tufo	III	271	—	Seminativo	—	2	56	60	332,57
Id.	III	272	—	Casa proprio uso	—	0	00	70	—
Valle Mezzogora	III	380	—	Bosco ceduo forte.	—	2	21	30	103,57
Monte del Tufo	III	270	—	Pascolo.	—	0	72	30	46,84
Contea	III	708	-	Seminativo	—	0	31	70	71,89
Id.	III	709	—	id.	—	0	33	80	76,64
Monte del Tufo	III	388	—	Pascolo cesp. forte	—	0	83	30	38,99
Id.	III	385	—	Seminativo	—	0	65	40	84,74
Id.	III	386	—	Pascolo cesp. forte		2	59	00	121,21
Id.	III	387	—	Seminativo	—	7	62	40	494,03
Poggio del Tenesico	III	437	—	id.	—	0	20	00	12,96
Id.	III	438	—	id.	—	0	07	30	4,72
Id.	III	439	—	id.	—	0	35	40	22,93
Id.	III	440	—	Pascolo cesp. forte	—	4	31	20	201,82
Id.	III	441	-	id.	—	0	97	60	45,68
Id.	III	442	—	Seminativo	—	0	87	40	113,26
Id.	III	443	—	Pascolo.	—	0	19	30	6,26
Id.	III	431	—	Seminativo	—	2	32	00	150,34
Id.	III	432	—	Pascolo cesp. forte	—	0	24	00	11,23
Id.	III	433	—	Pascolo.	—	1	13	60	73,62
Id.	III	434	—	Pascolo cesp. forte	—	2	40	60	112,61
Poggio del Tempio.	III	435		Seminativo	—	0	81	40	105,48
Poggio del Tenesico	III	436	—	id.	—	3	84	80	249,34
Prato Taffo	III	451	—	id.	—	0	81	70	52,96
Id.	III	452	—	Seminativo a cesa.	—	0	36	20	35,17
Id.	III	453	—	Pascolo cesp. forte	—	1	46	50	68,54
Fornelli.	III	284	—	Seminativo	—	4	00	30	518,80
Id.	III	285	—	Pascolo cesp. ceduo	—	1	13	90	34,85
Id.	III	286	—	Seminativo	—	3	86	00	500,26
Id.	III	286	1/2	id.	—	0	80	70	104,58
Id.	III	287	—	id.	—	1	85	80	240,81
Id.	III	288	—	id.	—	1	60	00	207,36
Id.	III	289	—	id.	—	2	12	60	137,77
Id.	III	290	—	id.	—	4	29	30	556,38
Id.	III	291	—	Pascolo cesp. ceduo	—	18	10	00	553,86
Id.	III	292	—	id.	—	1	20	80	73,95
Id.	III	295	—	Seminativo	—	2	25	50	146,12
Morracheti	III	296	—	id.	—	2	83	30	183,56
Id.	III	297	—	Pascolo.	—	0	28	40	9,22
Id.	III	298	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	26	10	7,99
Monte del Tufo	III	273	—	Pascolo.	—	2	07	20	134,28
Contea	III	274	—	Prato	—	0	62	20	141.09
Id.	III	275	—	Seminativo	—	1	97	00	446,80
Id.	III	276	—	Prato	—	0	96	50	218,84
Monte del Tufo	III	381	—	Seminativo	—	0	62	30	80,75
Id.	III	382	—	id.	—	0	60	00	77,76
Id.	III	384	—	id.	—	0	42	00	54,43
Valle Vecchia	III	318	—	id.	—	1	97	00	255,31
Marrocheti	III	490	—	id.	—	2	33	80	151,49
Contea	III	706	—	id.	—	0	18	40	41,72
Id.	III	707	—	id.	—	1	01	00	229,07
Id.	III	710	—	id.	—	2	38	40	308,95
Id.	III	711	—	id.	—	1	70	30	220,72
Id.	III	712	—	id.	—	0	10	30	23,36

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				segue: *Partita catastale n.* 2104/2409 (*V. C.*)					
Contea	III	277(p)	—	Pascolo.		0	86	40	195,95
Id.	III	827	—	Prato irriguo		1	18	00	658,44
Id.	III	283(p)	—	id.		1	89	51	1.057,49
				TOTALE		305	80	74	35.763 50

L'indennità di espropriazione è di L. 14.317.357,72 (quattordicimilionitrecentodiciasettemilatrecentocinquantasette e cent. 72) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Valle Vecchia » distinto a V.C. alla Sez. III, confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà; con parte del limite ovest della particella 314; con il limite ovest delle particelle 316 e 312;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Pantane;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Prato Taffo», confinante:

Nord, est e *sud*: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Rio Secco.

3° Accorpamento in località «Fornelli» e «Contea», distinto a V. C. alla Sez. III, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con parte del limite ovest della particella 279; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 282, 283, 277, 736, 135/2 e 135/1, le cui parti est rimangono alla ditta; con il limite di proprietà; con il fosso Rotoli; con la linea del frazionamento operato sulla particella 244 la cui parte est rimane alla ditta; e con parte del limite sud di detta particella; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 245 e 216, le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Sutri-Nepi;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Rotoli e con il fosso Rio Secco.

Nell'accorpamento descritto è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto alla Sez. III.

Si espropria inoltre la particella 490, Sez. III) situata a nord del suddetto accorpamento.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.	Indennità L.
Partita n. 2168 (VC)	0.80,90	183,49	70.643,65
Partita n. 2104 (VC)	305.80,74	35.763,50	14.317.357,72
2409	306.61,64	35.946,99	14.388.001,37

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3550.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Simoni Sergio fu Andrea, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simoni Sergio fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2431, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simoni Sergio fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (pro-

vincia di Viterbo), per una superficie di ettari 61.00.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 65. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Simoni Sergio fu Andrea, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 140 *(V. C.)*									
Caprareccia	XIV	96 (p)		Bosco da frutto.		1	1	70	100,75
Id.	XIV	61 (p)	—	Seminativo		3	23	60	1.281,46
Id.	XIV	95 B (p)	—	Pascolo.		9	65	10	1.563,46
Id.	XIV	63 (p)		id.	—	10	76	09	1.743,26
Id.	XIV	97	B	id.	—	21	01	30	3.404,09
Id.	XIV	57	A	id.	—	1	12	00	181,44
Pian di Carlino	XIV	56	2B(p)	Seminativo	-	2	33	86	926,10
Id.	XIV	56	1B(p)	id.		4	20	00	1.663,20
Id.	XIV	55	B (p)	id.	—	5	17	00	1.172,55
Id.	XIV	94	B (p)	Pascolo.	-	2	12	57	137,73
Caprareccia	XIV	58	A	Bosco da frutto.		0	27	00	24,30
				Totali	.	61	00	22	12198,34

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni spradescritti corispondono, per effetto della delibera n. 2431 in data 27 Marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 61.00.22 e ad un reddito dominicale di L. 15.423,08 (quindicimilaquattrocentoventitre e cent. 8).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Pascolare dei Bovi» e «Caprareccia» distinto a V. C. alla Sez. XIV, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 96, 61, 95B e 63, le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Nord-est: con il fosso detto Giano dei Volci; con parte del limite ovest della particella 56/2/B; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 56/2/B-56/1/B-55/B e 94/B, le cui parti nord-est rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Fiora;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la strada che da Montalto conduce a Monte Acuto.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.319.436,32 (quattromilionitrecentodiciannovemilaquattrocentotrentasei e cent. 32) e vale sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3551.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni proprietà della Società Italiana Agricola (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Italiana Agricola (S. I. A.) di Grosseto, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Italiana Agricola (S. I. A.) di Grosseto, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 25.43.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 66. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Italiana Agricola (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma; in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la Colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 888 (N. C.)					
San Lorenzo	108	11 (p)	—	Seminativo	I	25	43	50	11.445,75

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, distinto a N.C. alla località «San Lorenzo», confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (F. 108), coincidente con la strada campestre che unisce i poderi Pozzino e S. Lorenzo;

Est: con la parte del limite ovest della particella 13 (F. 108) e con un breve tratto della strada Aurelia;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite est della particella 9 (F. 108).

L'indennità di espropriazione è di L. 3.662.640,00 (tremilioniseicentosessantaduemilaseicentoquaranta e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3552

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni proprietà della Società in accomandita semplice « L'Aratrice » - Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società in Accomandita Semplice « L'Aratrice » — Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società in Accomandita Semplice « L'Aratrice » — Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada, (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 115.49.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 67. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società in accomandita semplice «l'Aratrice» Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1397 (*N. C.*)					
Quadrone	156	10 (p)	—	Seminativo	I	1	16	43	442,44
Pian di Peri.	155	1	—	id.	I	12	50	00	4.750,00
Id.	155	2	—	id.	II	—	23	30	72,23
Venella	155	4	—	id.	I	2	99	50	1.138,10
Id.	155	5	—	id.	II	10	77	10	3.339,01
Id.	155	8	—	Bosco ceduo	III	—	23	70	18,96
Id.	155	15	—	Seminativo	I	4	86	30	1.847,95
Id.	176	9	—	Bosco ceduo	IV	—	31	10	18,66
Lupinaio	176	10	—	Seminativo	II	5	12	30	1.588,13
Quadrone	176	11	—	id.	I	15	66	60	5.953,08
Id.	176	12	—	id.	I	12	91	40	4.907,32
Id.	176	13	—	Pascolo.	I	1	12	70	67,62
Id.	176	14	—	id.	I	—	50	90	30,54
Id.	176	15	—	id.	I	1	30	70	78,42
Id.	176	16	—	Pascolo cespugliato	II	—	35	80	15,04
Id.	176	17	—	id.	III	—	32	00	6,40
Id.	176	18	—	Bosco ceduo	IV	—	35	30	21,18
Defizio	228	16	—	Seminativo	II	2	80	10	868,31
Id.	228	17	—	Pascolo.	I	—	03	60	2,16
Id.	228	18	—	id.	I	—	01	60	0,96
Id.	228	20	—	Fabbricato rurale	—	—	53	20	—
Id.	228	21	—	Seminativo	III	2	54	60	611,04
Id.	228	22	—	id.	II	6	78	10	2.102,11
Id.	228	26	—	Pascolo cespugliato	II	—	35	90	15,08
Id.	228	27	—	Seminativo arborato.	II	—	88	50	354,00
Lanfrascaia	202	10	—	Seminativo	I	11	12	20	4.226,38
Id.	202	12	—	Seminativo arborato.	III	1	51	60	454,80
Defizio	228	2	—	Seminativo	I	1	11	10	422,18
Id.	228	3	—	id.	I	12	10	90	4.601,42
Id.	228	11	—	id.	II	2	41	60	748,96
Id.	228	14	—	Bosco ceduo	IV	—	10	40	6,24
Id.	228	15	—	id.	IV	—	07	60	4,56
Id.	228	19	—	id.	IV	—	47	90	28,74
Id.	228	23	—	id.	IV	—	05	80	3,48
Id.	228	24	—	id.	IV	—	04	00	2,40
Id.	228	25	—	id.	IV	—	12	80	7,68
Lanfrascaia	202	8	—	id.	III	—	34	20	27,36
Id.	202	11	—	id.	IV	—	21	30	12,78
Defizio	228	4	—	id.	IV	1	07	60	64,56
				TOTALE		115	49	73	38.860,28

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Tenuta Litiano» è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accompamento, confinante:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà;

Est: per un lungo tratto con il fosso dell'Oncicone; con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (F. 156) la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della particella 11 (F. 156); con il limite sud delle particelle 11 e 13 (F. 156); con il limite di proprietà coincidente con il torrente Gretano lungo il confine comunale di Civitella Paganico;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Gretano;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con il fosso dell'Orsa.

2° Accorpamento, confinante:

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Gretano lungo il confine comunale di Civitella Paganico;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Righiere;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Paganico.

L'indennità di espropriazione è di L. 12.990.338,30 (dodicimilioninovecentonovantamilatrecentotrentotto e centesimi 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3553.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni proprietà della Società Anonima Aziende Agricole Maremmane con sede in Torino, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Aziende Agricole Maremmane con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Aziende Agricole Maremmane con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 162.11.89, specificatamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 68. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Aziende Agricole Maremmane con sede in Torino, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 562 (N. C.)					
Fonta Trilla.	18	30	—	Seminativo	III	9	49	00	2.372,50
Id.	18	33 (p)	—	id.	III	3	40	12	850,30
Querciolaie	18	48	—	id.	IV	17	81	90	3.029,23
Id.	18	54	—	Fabbricato rurale	—	—	38	40	—
Id.	18	55	—	Vigneto	I	—	88	80	799,20
Id.	18	23	—	Seminativo	III	23	45	40	5.863,50
Fonta Trilla.	18	29 (p)	—	id.	III	7	50	37	1.875,92
C. Montanari	22	2	—	Seminativo arborato.	IV	33	64	90	6.561,56
Id.	22	17	—	Seminativo	IV	2	13	60	363,12
Id.	22	18	—	Fabbricato rurale	—	—	56	80	—
Id.	22	19	—	Seminativo	IV	6	05	60	1.029,52
Mandrione della Cap.	22	20	—	id.	III		76	30	190,75
Id.	22	21	—	Bosco ceduo	II	—	53	10	61,07
Fontanile Nuovo.	22	4	—	Seminativo	IV	—	52	20	88,74
Mandrione del Drago.	22	23	·	Seminativo arborato.	III	10	23	00	3.069,00
Id.	22	24	—	Fabbricato rurale	—	—	49	60	—
Id.	22	25	—	Uliveto.	II	—	28	00	182,00
Id.	22	26	—	Seminativo	III	·	08	10	20,25
Id.	22	28	—	Seminativo arborato.	III	12	23	80	3.671,40
Id.	22	29	—	id.	III	13	48	70	4.046,10
Poggio Capanna.	22	6	—	Bosco alto fusto	II	—	21	40	24,61
Id.	22	31	—	Fabbricato rurale		—	44	80	—
Id.	22	32	—	Seminativo arborato.	III	17	48	00	5.244,00
				Totali		162	11	89	39.342,77

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Tenuta S. Donato», è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord e Nord-Est: con parte del limite Sud della particella 19 (F. 18) coincidente per un breve tratto con il fosso Albegnaccia; con il limite Ovest della particella 1 (F. 22); con il fosso del Mandrinoncino; con il limite Sud-Ovest e Sud della particelle 3 (F. 22) e con il limite di proprietà;

Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Monte Amiato;

Sud-Ovest e Sud: con il limite Nord-Est della particella 7 (F. 22); con il limite Nord della particella 5 (F. 22); con un brevissimo tratto del fosso del Mandrinoncino e del fosso Albegnaccia; con il limite Nord delle particelle 24-58-56 (F. 18);

Ovest: con parte del limite Est della particella 22 (F. 18).

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 29 (F. 18), la cui parte nord rimane alla ditta; con la strada vicinale della dogana;

Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Albegnaccio;

Sud-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 33 e 29 (F. 18), le cui parti Sud-Ovest ricadono in terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 14.598.531,80 (quattordicimilionicinquecentonovantottomilacinquecentotrentuno e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3554.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni proprietà della Società Anonima Aziende Agricole Maremmane, con sede in Torino, in comune di Orbeltello (Grosseto). —

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Aziende Agricole Maremmane, con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Aziende Agricole Maremmane, con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 67.77.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 69. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Aziende Agricole Maremmane con sede in Torino; in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 562 (N. C.)									
Querciolaie	18	19	—	Bosco ceduo	II	25	11	50	2.888,22
Scopai	22	1	—	id.	III	8	95	50	805,95
Mandrione della Cap.	22	3	—	id.	II	33	70	10	3.875,62
				Totali		67	77	10	7.569,79

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta S. Donato », confina:

Nord-ovest: con parte del limite est della particella 22 (F. 18); con il limite di proprietà;

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud: con parte del limite nord-ovest della particella 29 (F. 22); con il limite settentrionale delle particelle 20-28-23 (F. 22);

Ovest e *sud-ovest*: con il fosso del Mandrinoncino; con parte del limite nord-est della particella 2 (F. 22); con il limite nord-est della particella 19 (F. 22); con parte del limite settentrionale della particella 17 (F. 22); con un breve tratto del fosso Albegnaccia; con il limite nord della particella 48 (F.18).

L'indennità di espropriazione è di L. 2.100.901,00 (duemilionicentomilanovecentouno) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3555.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni proprietà della Società Anonima Immobiliare « Santa Fiora », con sede in Roma, in comune di Castellazzara (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Immobiliare « Santa Fiora », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Castellazzara (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Immobiliare « Santa Fiora », con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellazzara (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 54.46.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 70. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Immobiliare « S. Fiora », con sede in Roma, in comune di Castellazzara (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1578 *(N. C.)*					
Parriccioli	5	45	—	Seminativo	III	2	43	10	328,19
Giande	5	46	46 (p)	id.	II	1	20	81	265,79
Valloni	5	48	—	Bosco ceduo	II	—	05	50	3,57
Id.	5	49	—	Seminativo	III	1	27	60	172,26
Id.	5	50	—	Bosco ceduo	II	—	08	90	5,79
Giande	5	51	—	Seminativo	III	—	79	20	106,92
Id.	5	52	—	Fabbricato rurale	—	—	36	30	—
Id.	5	53	—	Seminativo	II	—	06	20	13,64

segue: *Partita catastale n.* 1578 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fratelli	5	41		Seminativo	III	—	85	60	115.69
Id.	5	56	—	Seminativo arborato.	III	1	49	80	224,70
Pariccioli	5	57	—	id.	III	1	23	10	184,65
Id.	5	58		Seminativo	III	3	04	90	411.61
Id.	5	59		Fabbricato rurale		—	22	70	
Id.	5	60	—	Bosco misto	I	—	25	70	34,70
Id.	5	61	—	Bosco alto fusto	II	—	07	60	9,88
Id.	5	69		Bosco misto	II	—	19	00	17,10
Id.	5	44		Seminativo	II	—	15	30	33,66
Valloni	5	62		id.	III	2	93	70	396,50
Ghiande	5	63	—	id.	III	1	71	20	231,12
Id.	5	67	—	id.	II	—	25	10	55,22
Valloni	5	47	—	Bosco ceduo	II		05	10	3,32
Castagnolo	16	83	—	Seminativo	III	—	12	70	17,15
Id.	16	85		id.	III	—	03	70	4,99
Valle Lupa	16	82	—	id.	IV	—	11	60	8,70
Castagnolo	16	57	—	id.	III	1	60	30	216,40
Id.	16	58	—	id.	III	1	57	20	212,22
Valloni	5	33		id.	III	—	38	80	52,38
Id.	5	34	—	Bosco misto	III		30	90	41,72
Id.	5	36		Seminativo	II	1	61	30	354,86
Id.	5	37	—	id.	II	—	68	60	150,92
Ghiande	5	38		Bosco misto	I		29	60	39,96
Il Ripo	16	194		Seminativo arborato.	II	—	05	80	13,34
Radispopoli	16	195	—	id.	II	—	18	10	41,63
Castagnolo	16	66		Castagneto	III	—	39	70	27,79
Monte Nebbiolo	41	2		Pascolo.	II	10	73	70	246,95
Redigofali	41	6		id.	II	—	94	90	21,83
La Passoncina	41	11		Seminativo	III	2	87	60	388,26
Sassi Rossi	41	18		id.	IV		57	70	43,28
Id.	41	20		Pascolo.	II		50	00	11,50
La Passoncina	41	23		id.	I	—	48	30	15,45
Id.	41	24	—	Seminativo	V		58	20	26,19
Id.	41	25	—	id.	V	1	07	00	48,15
Id.	41	26		Pascolo cespugliato	I		83	60	19,23
Sassi Rossi	41	28		Seminativo	V	4	91	40	221,13
La Passoncina	41	29		Pascolo.	II	1	60	60	36,94
Id.	41	30		Seminativo	V		20	30	9,14
Id.	41	16		Fabbricato rurale			25	50	—
Monte Nebbiaio	41	34	—	Seminativo.	IV	—	21	10	15,83
Le Vallicelle.	29	26	—	Bosco alto fusto	II	2	51	60	327,08
				TOTALE		54	46	21	5.227,33

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località «Ghiande - Valloni Pariccioli» distinto in catasto al foglio di mappa 5, confinante:

Nord: con parte del limite Sud della particella 40; con il limite Sud delle particelle 42 e 43; con il fosso del Confine, con il limite Sud ed Est della particella 35; con il limite Sud-Est della particella 29; con il limite Sud della particella 28; con il limite Sud-Est delle particelle 30 e 31; con il fosso dei Palini;

Est: con il fosso dei Palini; con parte del limite Ovest della particella 46; con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte Est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; ancora con parte del limite Est e con il limite Sud-Est della particella 46; con il limite Nord-Ovest e Sud-Ovest della particella 54; con il limite Est della particella 66;

Sud ed Ovest: con la strada provinciale di Castellazzara.

2° Accorpamento, sito in località «Castagnolo» e distinto in catasto al foglio di mappa n. 16, confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente con la strada vicinale di Castellazzara;

Est: con il limite i proprietà;

Sud-Est: con la strada vicinale Vene del Rigo, con il limite di proprietà; nuovamente con la strada vicinale Vene del Rigo;
Ovest: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre la particelle 66, 194, 195 del foglio 16 site ad ovest del suddescritto 2° accorpamento.

3° Accorpamento, sito in località « Monte Nebbiolo », confinante:

Nord: con parte del limite Sud della particella 5 (foglio 41) e con il limite Sud-Est della particella 3 (F. 29);
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Castellazzara Selvena;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 765.563,27 (settecentosessantacinquemilacinquecentosessantatre e centesimi 27) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3556.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni proprietà della Società Anonima Mineraria « Argus », con sede in Piancastagnaio, in comune di Piancastagnaio (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Mineraria « Argus », con sede in Piancastagnaio, per i terreni ricadenti nel comune di Piancastagnaio (provincia di Siena);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Mineraria « Argus », con sede in Piancastagnaio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piancastagnaio (provincia di Siena), per una superficie di ettari 143.34.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 71. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Mineraria « Argus » con sede in Piancastagnaio, in comune di Piancastagnaio (provincia di Siena) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1354 (N. C.)					
Il Lavinaccio	34	6		Pascolo cespugliato	II	14	05	20	91,33
Id.	34	7	—	Bosco alto fusto	II	3	42	60	462,52
Id.	34	10		id.	II	1	91	30	258,25
Id.	34	11		Seminativo . . .	III	2	60	80	247,76
Id.	34	12	—	Incolto produttivo.	Unica	—	71	20	2,14
La Paiccia	34	13	—	Bosco misto	III	2	42	50	77,60
Id.	34	24	—	Seminativo	III	1	52	10	141,50
Cornazzano	35	1	—	Pascolo. .	I	—	06	70	2,01
Id.	35	2		Fabbricato rurale		-	23	70	—
Id.	35	3	-	Seminativo	III	—	67	60	64,22
Id.	35	4	—	id.	III	4	69	40	445,93
Id.	35	6	-	id.	II		08	80	14,96
Id.	35	7		id.	III	1	88	90	179,47
Id.	35	8		Pascolo arborato	I	9	14	30	329,15
Aiaccia	35	9		Seminativo	III	1	28	60	122,17
Id.	35	10	—	id.	III	—	27	30	25,93
Id.	35	11	—	id.	III	—	85	20	80,94
Id.	35	12		id.	III	—	55	10	52,35
Id.	35	13	—	id.	III	2	78	40	264,48
Id.	35	15	—	Fabbricato rurale	-		07	70	—
Id.	35	16		Seminativo	III		65	30	62,03
Id.	35	17	—	Pascolo cespugliato	I	2	04	50	47,04
Id.	35	18	—	Seminativo	III	—	15	40	14,63
Id.	35	19	—	id.	III	1	27	30	120,93
Id.	35	20	—	Pascolo arborato	I	6	25	70	225,25
Id.	35	21	—	Seminativo	III	1	20	80	114,76
Id.	35	22		id.	III		90	30	85,78
Cornazzano	35	25	—	Pascolo.	I	11	49	20	344,76
Lecceto	36	1		Pascolo arborato	II	—	20	40	4,69
Id.	36	4		Bosco misto	II	8	81	40	881,40
Id.	36	5	—	Seminativo	III	1	14	30	108,58
Id.	36	15		id.	III		64	60	61,37
Id.	36	16		Pascolo arborato	I	—	54	50	19,62
Id.	36	20	—	Seminativo	III	6	49	90	617,40
La Macchia	36	21	—	Bosco misto	II	4	09	90	409,90
Lecceto. .	36	65		Seminativo	III	2	66	50	253,17
La Macchia	36	72		id.	III	—	25	60	24,32
Id.	36	74		Pascolo arborato	I	-	34	30	12,35
Carpineto	48	6	-	id.	I		17	10	6,16
Id.	48	7	—	Bosco misto	I	—	19	40	26,19
Id.	48	8		Poscolo arborato	I	—	01	30	0,47
Id.	48	9	—	Seminativo	III	—	32	70	31,06
Id.	48	10		id.	III	4	09	70	389,20
Id.	48	11	—	Bosco misto	II	—	16	90	16,90
Id.	49	4	-	Seminativo	III	2	63	60	250,43
Id.	49	5	—	Pascolo arborato	I	—	18	30	6,59
Id.	49	6	—	Seminativo .	III	2	28	30	216,88
Id.	49	7	—	Fabbricato rurale	—	—	20	50	—
Poggio Biancone	50	1	—	Bosco alto fusto	II	—	10	70	14,44
Id.	50	2	—	Bosco misto	II	—	24	40	24,40
Id.	50	3	—	Pascolo. . .	I	—	20	30	6,09
Id.	50	4	—	Fabbricato rurale		—	08	70	—
Id.	50	5	—	Seminativo	II	2	73	70	465,29
Id.	50	6	—	Pascolo arborato	I	3	22	80	116,21
Id.	50	10	—	Seminativo .	II	5	64	00	958,80
Id.	50	11	—	Bosco alto fusto	II	2	27	00	306,46
La Macchiola	34	5	—	Seminativo .	III	—	40	20	38,19
Id.	34	9	—	Bosco misto	II	9	65	60	965,60
Id.	34	14	—	Seminativo	III	2	03	80	193,61
Id.	34	15	-	id.	III	—	89	30	84,83
Id.	34	16	—	Bosco misto	II	2	17	60	217,60
Id.	34	17	—	Seminativo	III	1	69	20	160,74
La Macchia .	34	18	—	Pascolo arborato	I		21	10	7,60
La Macchiola	34	19	—	Bosco misto	II	—	22	70	22,70
La Macchia .	34	20	—	Seminativo	III		66	60	63,27
La Macchiola	34	21	—	Pascolo.	I	—	41	60	12,48
La Macchia	34	22	—	Seminativo	III	—	62	60	59,47
Id.	34	23	—	Bosco misto	II	1	07	40	107,40
				Totali .		143	34	40	11.042,75

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituo dai sguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Aiaccia », « Lecceto », « Cornazzano », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Senna Morto e con un fosso senza nome affluente dello stesso torrente;

Est: con il limite di proprietà coincidente con un brevissimo tratto della strada vicinale della Carraia;

Sud-Est e Sud: con il limite Nord-Ovest della particella 14 (F 35); con il limite Nord della particella 23 (F. 35); con il limite li proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Rocconne.

2° Accorpamento, sito in località « Poggio Biancone », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Roncena; con il limite Sud della particella 1 (F. 49);

Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Castellazzara;

Sud-Ovest: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.683.477,50 (tremilioniseicentottantatremilàquattrocentosettantasette e centesimi 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della Legge 21-10-1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3557.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni proprietà della Società Anonima « Paganico », con sede in Civitella Paganico, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima « Paganico » con sede in Civitella Paganico, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima « Paganico » con sede in Civitella Paganico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 231.17.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 72. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima «Paganico» con sede in Paganico, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 2291 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Val di Cerro	196	23	—	Seminativo	III		36	80	88,32
Id.	196	24	—	id.	III	—	27	00	64,80
Id.	196	25	—	Bosco ceduo	V		01	70	0,47
Id.	196	26	—	Seminativo	III	—	12	50	30,00
Id.	196	27	—	Bosco alto fusto	I	6	41	40	1.218,66
Id.	196	28	—	Seminativo	III	—	73	60	176,64
Id.	196	29	—	id.	III	—	86	60	207,84
Id.	196	30	—	Bosco alto fusto	I		10	20	19,38
Id.	196	31	—	Bosco ceduo	IV		04	40	2,64
Id.	196	32	-	Seminativo	III		02	20	5,28
Id.	196	33	—	Vigneto	III	—	01	20	5,16
Id.	196	34	—	Bosco alto fusto	I	6	34	50	1.205,55
Vallicini	197	14	—	Pascolo cespugliato	III		08	70	1,74
Id.	197	15	—	Seminativo	III	—	62	30	149,52
Id.	224	1	—	Pascolo cespugliato	II	—	16	40	6,89
Capannone	224	2	—	Bosco ceduo	II		10	20	13,77
Vallicini	224	3	—	Seminativo	II	5	71	60	1.771,96
Capannone	224	4	—	id.	II	11	66	90	3.617,39
Id.	224	5		id.	III	3	72	30	893,52
Palazzi	224	6 (p)	—	id.	III	3	28	00	787,20
Id.	224	7	—	Bosco ceduo	III	—	31	30	25,04
Id.	224	8	—	Seminativo	II	16	11	60	4.995,96
Id.	224	10		Pascolo cespugliato	II	—	07	40	3,11
Id.	224	21	-	id.	II	—	26	00	10,92
Id.	224	22		id.	II	—	18	90	7,94
Id.	224	23 (p)		id.	II		0	60	0,25
Id.	224	24) p)		id.	II		21	30	8,94
Id.	224	25 (p)	—	Seminativo	III		22	90	54,96
Id.	224	29		id.	III	—	42	40	101,76
Id.	224	30		Fabbricato rurale			51	10	—
Id.	224	32		Seminativo arborato.	III	—	47	30	141,90
Id.	224	33	-	Seminativo	III		18	50	44,40
Id.	224	34	—	id.	III	—	72	90	174,96
Id.	224	35		id.	III	1	60	20	384,48
Val di Cerro	222	3	—	id.	III		46	70	112,08
Id.	222	4		id.	III		39	60	95,04
Id.	222	13	—	id.	III	1	48	80	357,12
Id.	222	14	—	Bosco ceduo	V	25	53	00	689,31
Id.	222	15	—	Bosco alto fusto	I		83	20	158,08
Id.	222	16	—	id.	I	—	41	10	78,09
Id.	222	17	—	Bosco ceduo	V	—	07	50	2,03
Id.	222	18		id.	III	-	02	90	2,32
Id.	222	19	—	Seminativo	III		35	90	86,16
Id.	222	20	—	id.	III	1	63	30	391,92
Val di Scano	222	21	—	Bosco alto fusto	I	54	97	00	10.444,30
Bondelo	222	26	—	Bosco ceduo	III	—	55	30	44,24
Id.	222	27	—	Seminativo	III	—	08	20	19,68
Id.	222	28	—	Bosco ceduo	IV	—	54	50	32,70
Id.	222	29	—	id.	III		75	80	60,64
Id.	222	30	—	id.	IV	—	02	80	1,68
Id.	222	31	—	id.	IV	—	91	80	55,08
Id.	222	32		Seminativo	III	—	25	40	60,96
Id.	222	33		Bosco ceduo	III		88	30	70,64
Val di Cerro	223	1	—	id.	IV	—	02	10	1,26
Id.	223	2	..	Seminativo	II	—	12	60	39,06
Id.	223	3	—	id.	II	1	54	70	479,57
Palazzi	223	4	—	id.	II	7	51	50	2.329,65
Id.	223	5	—	id.	II	—	74	40	230,64
Id.	223	6	—	Pascolo cespugliato	II	—	36	70	15,42
Id.	223	7	—	Pascolo arborato	unica	1	60	70	128,56
Id.	223	8	—	Seminativo	III	22	70	80	5.449,92
Id.	223	9	—	id.	II	5	19	50	1.610,45
Id.	223	10	—	Fabbricato rurale	—	—	75	40	—
Id.	223	11	—	Pascolo.	II	—	05	80	1,68
I Laschi	223	12	—	Seminativo	II	—	65	40	202,74
Id.	223	13	—	id.	II	—	16	80	52,08

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				segue: *Partita catastale n.* 2291 (*N. C.*)					
I Laschi	223	14	—	Bosco ceduo	III	—	32	70	26,16
Id.	223	15	—	Seminativo	II	—	15	10	46,81
Id.	223	16	—	id.	II	—	74	90	232,19
I Palazzi	223	17	—	id.	II	9	62	10	2.982,51
Id.	223	18	—	Bosco ceduo	II	2	12	70	287,15
Id.	223	19	—	Fabbricato rurale	—	—	02	20	—
Id.	223	20	—	Pascolo.	II	—	03	10	0,90
Id.	223	21	—	Pascolo cespugliato	II	—	08	70	3,65
I Laschi	223	22	—	Bosco ceduo	IV	2	11	70	127,02
Id.	223	23	-	Seminativo	II	1	28	60	398,66
Id.	223	24	—	id.	III	—	15	20	36,48
Id.	223	25	—	id.	II	—	92	50	286,75
Palazzi	223	26	—	Bosco ceduo	III	—	09	30	7,44
Id.	223	27	—	id.	III	—	01	40	1,12
Id.	223	28	—	Seminativo	III	—	75	50	181,20
Id.	223	29	—	Bosco ceduo	III	—	39	20	31,36
Id.	223	32	—	id.	III	—	26	40	21,12
Id.	223	33	—	Pascolo cespugliato	II	—	11	20	4,70
Id.	223	34	—	Bosco ceduo	II	—	01	00	1,35
Id.	223	35	—	id.	II	—	17	20	23,22
Id.	223	36	—	Seminativo	III	—	99	00	237,60
Id.	223	37	—	Pascolo.	I	—	15	20	9,12
Id.	223	38	—	id.	II	—	02	00	0,58
Id.	223	39	—	id.	II	—	05	50	1,60
Id.	223	40	—	Seminativo	II	4	16	10	1.289,91
Id.	223	41	—	Pascolo cespugliato	II	—	11	70	4,92
Id.	223	42	—	Seminativo	III	—	15	10	36,24
Id.	223	43 (p)	—	id.	III	—	34	60	83,04
Id.	223	44	—	id.	III	1	98	20	475,68
Palazzi	223	45	—	Id.	IV	1	26	80	171,19
I Laschi	223	46	—	Bosco ceduo	III	—	03	50	2,80
Id.	223	47	—	Seminativo	III	4	88	10	1.171,44
Id.	223	48	—	id.	III	2	99	70	719,28
Bondola	221	9	—	Bosco ceduo	III	—	01	40	1,12
Id.	221	10	—	id.	III	—	26	70	21,36
Val di Cerro	222	12	—	Seminativo	IV	—	59	90	80,87
Id.	222	11 (p)	—	id.	III	—	04	70	11,28
					Totale	231	17	30	48.542,27

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Paganico », confina:

Nord-Est: con il limite di proprietà;

Sud-Est: con la strada vicinale Sticciano-Paganico; con la ferrovia Grosseto-Siena; con la linea del frazionamento operato sulla particella 23 (F. 224) la cui parte sud-ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con un brevissimo tratto della strada vicinale Sticciano-Paganico; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 24 - 25 - 26 (F. 224) e 43 (Foglio 223), le cui parti est ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite nord-ovest della particella 43 (F. 223); con una seconda linea di frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con il fosso della Bondela;

Ovest e Nord-Ovest: con il fosso di Val di Scana; con un breve tratto della strada vicinale di Val di Cerro; con il limite Ovest delle particelle 6 e 11 (F. 222); con parte del limite sud della particella 11 (F. 222); con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con il fosso di Val di Cerro; con un tratto della Strada vicinale di Val di Cerro e della strada vicinale dei Cacciatori.

L'indennità di espropriazione è di L. 14.486.493,20 (Quattordicimilioniquattrocentottantaseimilaquattrocentonovantatre e cent. venti) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della Legge 21-10-1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3558.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di Tacchini Leopoldo fu Federico, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tacchini Leopoldo fu Federigo, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tacchini Leopoldo fu Federigo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 0.50.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 73. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tacchini Leopoldo fu Federigo, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 982 (N. C.)									
Podere Nuovo	56	39	—	Fabbricato rur.	—	0	50	50	
				TOTALE		0	50	50	—

CONFINI:

La particella di cui sopra, distinta al N. C. (Foglio 56), è situata in località «Podere Nuovo» e confina:
Nord, Est, Sud e Ovest: con i terreni già soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3559.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Tolomei di Lippa Pia fu Baldastricca vedova Maiani, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tolomei Di Lippa Pia fu Baldastricca, vedova Maiani, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tolomei Di Lippa Pia fu Baldastricca, vedova Maiani, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 296.20.14, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 74. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tolomei di Lippa Pia fu Baldastricca vedova Maiani, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 407 (*N. C.*)					
Sughereto	76	57 (p)	—	Seminativo arborato.	II	17	16	44	3.175,40
Sogliatto	76	47	—	Seminativo	III	7	64	30	1.834,32
Id.	76	45	—	id.	IV	12	49	00	1.935,95
Fondona	76	1	—	Pascolo arborato	Unica	6	39	70	607,72
F. Ventre di Bù	57	17	—	Seminativo	IV	19	86	70	3.079,39
Id.	57	18	—	Pascolo cespugliato	I	—	24	00	14,40
Stertignano	57	19	—	id.	I	1	53	20	91,92
Id.	57	25	—	id.	I	—	29	20	17,52
Id.	57	26	—	Seminativo	III	1	12	50	270,00
Id.	57	27	—	Pascolo cespugliato	I	—	14	90	8,94
Id.	57	24	—	Uliveto.	II	4	93	00	3.204,50
Id.	57	23	—	Pascolo cespugliato	I	1	02	20	61,32
Id.	57	22	—	Uliveto.	III	1	89	30	757,20
Id.	57	21	—	id.	III	—	78	30	313,20
Id.	57	20	—	id.	II	7	89	40	5.131,10
Pod. dei Muschi	57	31	—	Pascolo cespugliato	II	3	03	90	106,36
Pod. di Stertignano	57	2	—	Bosco ceduo	III	40	86	30	2.860,41
C. di Stertignano	57	4	—	Pascolo cespugliato	II	—	69	50	24,33
Id.	57	7	—	id.	I	—	60	90	36,54

segue: *Partita catastale* n. 407 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
C. di Stertignano	57	8	—	Seminativo	I V	5	25	80	814,99
Id.	57	9	—	Seminativo	II	—	11	70	36,27
Id.	57	10	—	id.	I V	—	73	80	114,39
Id.	57	11	—	id.	I V	2	69	80	418,19
Poggio di Muschi	57	12	—	id.	I V	3	89	40	603,57
Stertignano	57	14	—	Uliveto.	III	5	77	80	2.311,20
Id.	57	15	—	id.	III		83	90	335,60
Poggio di Muschi	57	16		Seminativo arborato.	II	37	80	60	6.994,11
Stertignano	57	28	—	Seminativo	V	4	26	40	362,44
Castello.	57	30	—	Bosco ceduo	III	—	33	90	23,73
Poggio dei Muschi.	57	32	—	Seminativo	I V		54	00	83,70
Castello.	57	29	—	id.	V	56	97	30	4.842,70
S. Francesco	57	3	—	id.	I V	36	75	00	5.851,25
Stertignano	57	13	—	Uliveto.	II	5	25	60	3.416,40
C. di Stertignano	57	6	—	Fabbricato rurale	—	—	48	20	—
Id.	57	5	—	Seminativo	III	—	28	00	67,20
Pog. Pietriccia	76	14(p)	—	Uliveto.	III	4	56	20	1.824,80
				TOTALE	.	296	20	14	51.631,06

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Stertignano », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà e con il fosso Siletto;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il fosso Ventre di Bu; con il limite Ovest della particella 4 (F. 76); con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (F. 76), la cui parte Est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà.

2º Accorpamento, confinante:

Nord: con la strada vicinale del Castello e con il limite Sud della particella 31 (F. 76);

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 57 (F. 76), la cui parte Ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite Nord della particella 57 (F. 76); con la strada vicinale del Castello.

L'indennità di espropriazione è di L. 18.996.905,70 (diciottomilioninovecentonovantaseimilanovecentocinque e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato

PREZZO L. 580